

Avviso: il presente testo è una traduzione. Fanno fede le versioni originali in inglese e francese.

Regolamento INTERPOL sul trattamento dei dati

PREAMBOLO

L'Assemblea Generale dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL,

CONSIDERANDO l'articolo 2 paragrafo 1 dello Statuto dell'Organizzazione,

SENTITO IL PARERE della Commissione per il Controllo degli Archivi di INTERPOL, ai sensi dell'articolo 36 paragrafo 2 dello Statuto,

CONSIDERANDO che rientra nelle competenze dell'Assemblea Generale, ai sensi dell'articolo 8 lettera d dello Statuto, dettare le norme sulla gestione del Sistema di Informazione di INTERPOL relative al trattamento dei dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1: Definizioni

Relative alle finalità del presente Regolamento:

1. per “Reati di diritto comune” si intende l'insieme dei reati, a esclusione di quelli che rientrano nell'ambito dell'applicazione nell'articolo 3 dello Statuto e quelli per cui sono state delineate norme specifiche dall'Assemblea Generale;
2. per “Dati” si intende ogni tipo di informazione, indipendentemente dalle fonti, che riguarda gli elementi costitutivi dei reati di diritto comune, l'indagine e la prevenzione dei crimini, il perseguimento dei trasgressori, le pene relative a reati e tutte le informazioni relative alle persone scomparse e ai cadaveri non identificati;
3. per “Dati personali” si intende ogni informazione su una persona fisica già identificata o ancora da identificare con i mezzi a disposizione;
4. per “Sistema di Informazione di INTERPOL” si intende qualsiasi risorsa materiale strutturata e i software in uso all'Organizzazione – banche dati, sistemi di comunicazione e altri supporti- che servono a elaborare dati, per mezzo di canali propri, nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia;

5. per “Trattamento” si intende ogni operazione o una serie di operazioni effettuate sui dati con o senza supporti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, la consultazione, la trasmissione, l’uso, la divulgazione e la cancellazione;
6. per “Fonte” si intende ogni Ufficio Centrale Nazionale che tratta i dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL e che ne è direttamente responsabile oppure anche ogni ente internazionale o privato i cui dati sono trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL o per conto di chi le informazioni vengono registrate nel sistema e che ne è il responsabile finale;
7. per “Ufficio Centrale Nazionale” si intende ogni istituzione, designata a livello nazionale, preposta a esercitare le funzioni di collegamento previste dall’articolo 32 dello Statuto dell’Organizzazione;
8. per “Istituzione Nazionale” si intende ogni istituzione legalmente autorizzata a svolgere il ruolo di istituzione pubblica, operante nel campo dell’applicazione della legge penale, esplicitamente autorizzata dall’Ufficio centrale nazionale del suo Paese, tramite un accordo entro i parametri stabiliti dall’Ufficio centrale nazionale, per consultare direttamente i dati elaborati nel Sistema di Informazione di INTERPOL oppure per fornire direttamente le informazioni che saranno poi elaborate da quel sistema;
9. per “Ente Internazionale” si intende ogni ente internazionale, intergovernativo o non-governativo, che persegue una missione di interesse collettivo e che ha stipulato un accordo con l’Organizzazione in merito allo scambio di dati e che è stato autorizzato da essa ad accedere, in modo diretto o indiretto, a un settore del Sistema di Informazione di INTERPOL;
10. per “Ente privato” si intende ogni persona giuridica regolata dal diritto privato, come aziende, società, associazioni commerciali o no-profit, non comprese nella categoria degli organismi internazionali, che hanno stipulato accordi con l’Organizzazione sullo scambio di informazioni e, in particolare, sul trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL;
11. per “Richiesta di cooperazione internazionale” si intende l’iter intrapreso da un Ufficio centrale nazionale, da organismi internazionali o dal Segretariato Generale, tramite il Sistema di Informazione di INTERPOL, per l’invio di una richiesta di assistenza a uno o più Membri dell’Organizzazione al fine di svolgere attività specifiche in linea con le finalità e con le attività dell’Organizzazione;
12. per “Segnalazione Internazionale” si intende l’iter intrapreso da un Ufficio centrale nazionale, da un ente internazionale o dal Segretariato Generale, tramite il Sistema di Informazione di INTERPOL, per diramare un avviso di pericolo imminente per la sicurezza pubblica, a danno di persone e beni, diretto a uno o più Membri dell’Organizzazione;
13. per “Avviso” si intende qualsiasi richiesta di cooperazione internazionale o qualsiasi segnalazione internazionale diramata dall’Organizzazione su richiesta di un Ufficio centrale nazionale o di un ente internazionale o su iniziativa del Segretariato Generale, inviata a tutti i Membri dell’Organizzazione;
14. per “Diffusione” si intende qualsiasi richiesta di cooperazione internazionale o segnalazione proveniente da un Ufficio centrale nazionale o da un ente internazionale, inviata direttamente a uno o più Uffici centrali nazionali o una o più istituzioni internazionali, registrata simultaneamente in una banca dati di polizia dell’Organizzazione;

15. per “Messaggio” si intende qualsiasi richiesta di cooperazione internazionale, segnalazione internazionale o qualsiasi informazione che un Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale, con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati, decide di trasmettere direttamente a uno o a più Uffici centrali nazionali o enti internazionali, tramite il Sistema di Informazione di INTERPOL, ma che sceglie, a meno che non sia espressamente indicato, di non inserirla simultaneamente in una banca dati di polizia dell’Organizzazione;
16. per “Accesso diretto” si intende l’immissione e l’acquisizione di dati, per mezzo del Sistema di Informazione di INTERPOL, operato da persone espressamente autorizzate, usando mezzi automatizzati, senza l’assistenza del Segretariato Generale;
17. per “Accesso indiretto” si intende accedere e acquisire informazioni nel Sistema di Informazione di INTERPOL con l’assistenza del Segretariato Generale;
18. per “Dati particolarmente sensibili” si intende qualsiasi informazione personale riguardante la razza o l’etnia, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza a sindacati o riguardante salute o sessualità;
19. per “Interconnessione” si intende qualsiasi collegamento elettronico che metta in collegamento una parte del Sistema di Informazione di INTERPOL con una parte di un altro sistema di informazioni;
20. per “Scaricamento” si intende qualsiasi operazione che riguarda il trasferimento dei dati dal Sistema di Informazione di INTERPOL a un altro sistema omologo;
21. per “Caricamento” si intende qualsiasi operazione che riguarda l’immissione di dati, provenienti da un altro sistema d’informazioni, nel Sistema di Informazione di INTERPOL;
22. per “Analisi del crimine” si intende qualsiasi operazione di ricerca e di messa in rilievo metodiche del rapporto tra i dati, svolta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia;
23. per “Status di una persona” si intende ogni informazione su una persona in relazione a un evento che giustifichi il trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL;
24. per “Riscontro positivo” si intende la possibile corrispondenza tra i dati presenti nel Sistema di Informazione di INTERPOL e altri che vengono inseriti.

Articolo 2: Finalità

Le finalità del presente Regolamento è garantire l’efficienza e la qualità della cooperazione internazionale fra autorità di polizia criminale attraverso i canali INTERPOL, rispettando i diritti essenziali, propri delle persone che rappresentano l’oggetto di tale collaborazione, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto dell’Organizzazione e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo alla quale detto articolo si riferisce.

Articolo 3: Oggetto

Il presente Regolamento detta i principi generali, le responsabilità e le disposizioni per l’operatività del Sistema di Informazione di INTERPOL.

Articolo 4: Campo di applicazione

1. Il trattamento dei dati attraverso i canali INTERPOL avviene esclusivamente nel Sistema di Informazione di INTERPOL.
2. Il presente Regolamento riguarda tutte le operazioni relative al trattamento dei dati eseguite nel Sistema di Informazione di INTERPOL.

TITOLO 1: PRINCIPI GENERALI

CAPITOLO I: PRINCIPI SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Articolo 5: Conformità con i principi di *governance*

1. La cooperazione internazionale di polizia, attraverso i canali INTERPOL, viene attuata in conformità alle norme basilari che governano le operazioni dell'Organizzazione, in particolare, al suo Statuto.
2. Il trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL viene attuato in conformità, in particolare, degli articoli 2, 3, 26, 31, 32, 36 e 41 dello Statuto.
3. I Membri dell'Organizzazione si adoperano per scambiare il massimo numero di informazioni, nell'interesse delle finalità perseguite dalla cooperazione internazionale di polizia, rispettando la neutralità politica dell'Organizzazione, l'indipendenza, il proprio mandato, la legislazione nazionale e le convenzioni internazionali stipulate.
4. A livello nazionale, gli Uffici centrali nazionali giocano un ruolo centrale nel trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL.

Articolo 6: Accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL

1. Gli Uffici centrali nazionali sono autorizzati ad accedere direttamente al Sistema per esercitare le loro funzioni conformemente allo Statuto.
L'accesso include:
 - (a) la registrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati, operata direttamente nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione, e la creazione di collegamenti fra dati;
 - (b) la consultazione diretta delle banche dati di polizia dell'Organizzazione, soggetta a condizioni specifiche per ognuna di esse, e a restrizioni e norme di riservatezza fissate dalle fonti;
 - (c) l'uso degli avvisi e delle diffusioni INTERPOL, che permettono la trasmissione delle richieste di cooperazione e delle segnalazioni internazionale;
 - (d) il dar seguito agli esiti positivi delle interrogazioni;
 - (e) la trasmissione di messaggi.
2. L'accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL, da parte delle istituzioni nazionali e degli organismi internazionali, è soggetto all'autorizzazione e alle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 27 del presente Regolamento.

Articolo 7: Controllo del trattamento dei dati

1. Gli Uffici centrali nazionali e gli organismi internazionali esercitano sempre il controllo sul trattamento dei propri dati in conformità al presente Regolamento. Ogni Ufficio centrale nazionale o organismo internazionale ha la facoltà, nello specifico, di limitare l'accesso o l'utilizzo dei suoi dati in una delle banche dati di polizia dell'Organizzazione, secondo le condizioni stabilite dall'articolo 58 del presente Regolamento.
2. I dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL sono quelli forniti dagli Uffici centrali nazionali, dalle istituzioni nazionali ed enti internazionali. Tuttavia, i dati forniti dagli enti privati, in applicazione all'articolo 28 del presente Regolamento o quelli registrati dal Segretariato Generale, in applicazione all'articolo 24 paragrafo 2 del presente Regolamento, possono essere anche trattati nel Sistema.

Articolo 8: Utilizzo degli avvisi e delle diffusioni INTERPOL

1. Le richieste di cooperazione e le segnalazioni internazionali, attraverso i canali INTERPOL, vengono divulgate per mezzo di avvisi o diffusioni INTERPOL.
2. Gli Uffici centrali nazionali, nello svolgimento delle loro funzioni, sono autorizzati a usare avvisi e diffusioni INTERPOL, conformemente allo Statuto. Gli enti internazionali necessitano di autorizzazione.
3. La pubblicazione degli avvisi INTERPOL e la trasmissione delle diffusioni devono avvenire ai sensi dell'articolo 72 e seguenti del presente Regolamento.
4. Gli Uffici centrali nazionali possono trasmettere richieste di cooperazione e segnalazioni internazionali, per mezzo di messaggi ai sensi dell'articolo 9 di seguito citato. Gli organismi internazionali, con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati, necessitano di un'autorizzazione.

Articolo 9: Comunicazione immediata tramite messaggi

1. Il Sistema di Informazione di INTERPOL permette la comunicazione immediata fra gli Uffici centrali nazionali tramite messaggi.
2. Gli Uffici centrali nazionali, nel corso dello svolgimento delle loro funzioni, sono autorizzati all'invio di messaggi in conformità con lo Statuto. Gli organismi internazionali necessitano di autorizzazione.
3. Gli Uffici centrali nazionali o gli enti internazionali, prima dell'invio del messaggio, devono accertarsi della sua conformità con le disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Segretariato Generale non può procedere alla registrazione di un messaggio in una delle banche dati di polizia dell'Organizzazione se non è stato precedentemente autorizzato dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale mittente del messaggio. Si suppone che l'Ufficio centrale nazionale o l'organismo internazionale abbia già concesso la propria autorizzazione nel caso in cui tra i destinatari del messaggio figurino il Segretariato Generale.

5. Nell'ambito di progetti o iniziative particolari, può essere concessa l'abilitazione alla trasmissione diretta di messaggi. In casi eccezionali, un Ufficio centrale nazionale può autorizzare, all'invio di messaggi, anche persone che non fanno parte del suo staff.

CAPITOLO II: PRINCIPI SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 10: Finalità della cooperazione internazionale di polizia

1. I dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL possono essere trattati unicamente per un determinato ed esplicito scopo che rispecchi le finalità e le attività dell'Organizzazione.
2. I dati devono essere trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL per almeno uno dei seguenti scopi:
 - (a) ricercare una persona ai fini della detenzione, dell'arresto o della restrizione della libertà personale;
 - (b) localizzare una persona o un oggetto per finalità investigative;
 - (c) fornire o acquisire informazioni su indagini o in merito alle attività criminali di una persona;
 - (d) segnalare una persona, un evento, un oggetto o un modus operandi riguardo ad attività criminali;
 - (e) identificare una persona o un cadavere;
 - (f) effettuare analisi medico-legali;
 - (g) svolgere accertamenti riguardanti la sicurezza;
 - (h) identificare minacce, tendenze e/o reti criminali.
3. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali sono responsabili delle modalità di trattamento delle loro informazioni ed eseguono controlli periodici specialmente in seguito al raggiungimento dei propri obiettivi.
4. Il Segretariato Generale mettere in atto i meccanismi e gli strumenti idonei affinché venga sempre garantito il rispetto di dette finalità, come sancito negli articoli 125–127 del presente Regolamento.
5. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali, sono tenuti a rispettare tali finalità al momento dell'utilizzo dei dati.
6. Agli Uffici centrali nazionali, alle istituzioni nazionali e agli enti internazionali è concesso di accedere al trattamento dei dati per altre finalità della cooperazione internazionale di polizia solo se tale trattamento è in conformità con gli scopi e le attività dell'Organizzazione e che non è incompatibile con le finalità per cui le informazioni erano state inizialmente trattate nel Sistema di Informazione di INTERPOL. La fonte deve essere messa al corrente del trattamento e può esercitare il diritto di opposizione, come previsto dall'articolo 64 del presente Regolamento. Il trattamento dei dati è di esclusiva responsabilità dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale, che sceglie di trattare i dati per finalità diverse da quelle per le quali i dati erano stati inizialmente trattati.
7. I dati possono anche essere trattati per altre finalità legittime, che differiscono da quelle della cooperazione internazionale di polizia, nel rispetto delle condizioni riportate nell'articolo 132 e seguenti del presente Regolamento.

Articolo 11: Legittimità

1. Il trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL deve essere autorizzato nel rispetto della legge applicabile all'Ufficio centrale nazionale, all'istituzione nazionale e all'ente internazionale, rispettando i diritti fondamentali delle persone oggetto della cooperazione, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto dell'Organizzazione e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo a cui detti articoli si ispirano.
2. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali, sono responsabili di assicurare la legittimità della raccolta e dell'inserimento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL.
3. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali, sono responsabili di assicurare la legittimità della consultazione dei dati inseriti nel Sistema di Informazione di INTERPOL.

Articolo 12: Qualità

1. I dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL devono essere esatti, pertinenti, non ridondanti rispetto alla loro finalità e aggiornati, per permetterne l'uso da parte degli Uffici centrali nazionali, delle istituzioni nazionali e degli enti internazionali.
2. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali sono responsabili della qualità dei dati memorizzati e trasmessi nel Sistema di Informazione di INTERPOL.
3. Il Segretariato Generale mette in atto i meccanismi e gli strumenti conformi per garantire la citata qualità.
4. Agli Uffici centrali nazionali, alle istituzioni nazionali e agli enti internazionali, si chiede di verificare la qualità dei dati prima del loro utilizzo, come previsto dall'articolo 63 del presente Regolamento.

Articolo 13: Trasparenza

1. Il trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL garantirà il loro corretto utilizzo da parte degli Uffici centrali nazionali, delle istituzioni nazionali e degli enti internazionali, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Il Segretariato Generale assicura la trasparenza del trattamento dei dati e del funzionamento delle banche dati dell'Organizzazione:
 - (a) chiede il parere della Commissione per il Controllo degli Archivi di INTERPOL se intende effettuare qualsiasi operazione inerente al trattamento di dati personali, come riportato negli articoli 27–31 e negli articoli 55, 56, 61, 68, 72 paragrafo 2 e 97 paragrafo 3 del presente Regolamento;
 - (b) informa la Commissione per il Controllo degli Archivi di INTERPOL di qualsiasi misura presa in applicazione agli articoli 51 paragrafo 7, 59, 118 e 125 paragrafo 2 lettera b del presente Regolamento;
 - (c) sottopone all'approvazione preventiva i progetti e le richieste relative al trattamento dei dati, nel Sistema di Informazione di INTERPOL, da parte del Comitato Esecutivo, in conformità con gli articoli 17 paragrafo 5, 22 paragrafo 3, 23, 29, 30, 31, 55 paragrafo 3, 68, 97

- paragrafo 3 e 131 paragrafo 3 del presente Regolamento, unitamente al parere della Commissione per il Controllo degli Archivi di INTERPOL, ove richiesto dal presente Regolamento. Il Comitato Esecutivo riferisce all'Assemblea Generale sulle autorizzazioni concesse in osservanza alle condizioni previste dall'articolo 56 del presente Regolamento;
- (d) informa il Comitato Esecutivo sui provvedimenti adottati in applicazione agli articoli 59 e 118 del presente Regolamento;
- (e) con le modalità previste dall'articolo 126 del presente Regolamento, i registri devono rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda:
- (i) gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali che hanno facoltà di accedere al Servizio d'Informazione di INTERPOL o che hanno fornito informazioni trattate nel sistema;
 - (ii) le banche dati di polizia dell'Organizzazione, compresi i file di analisi;
 - (iii) le operazioni di interconnessione;
 - (iv) lo scaricamento e il caricamento dei dati in riferimento alle operazioni eseguite;
 - (v) le operazioni relative al trattamento dei dati memorizzati nelle banche dati;
 - (vi) gli strumenti per la gestione dei dati messi in atto dal Segretariato Generale;
 - (vii) le comparazioni effettuate per i riscontri.

Tali registri sono sempre a disposizione degli Uffici centrali nazionali e degli enti internazionali, nel rispetto del diritto di accesso accordato, così come delle istituzioni nazionali per mezzo dei rispettivi Uffici centrali nazionali.

Articolo 14: Riservatezza

1. La riservatezza dei dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL deve essere determinata in funzione dei rischi che la divulgazione di tali informazioni comporta per coloro che sono oggetto della cooperazione, le fonti e l'Organizzazione. I dati devono essere accessibili solo alle persone autorizzate a conoscere tali informazioni.
2. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali sono responsabili di attribuire i livelli di riservatezza ai dati che vengono inseriti nel Sistema di Informazione di INTERPOL e di rispettare la riservatezza dei dati che vengono consultati, trasmessi o utilizzati per scopi esterni, ai sensi delle condizioni previste dagli articoli 112 e seguenti del presente Regolamento.
3. Il Segretariato Generale assicura che tutti i dati vengano trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL in base al livello di riservatezza attribuito dagli Uffici centrali nazionali, dalle istituzioni nazionali e dagli enti internazionali che effettuano il trattamento dei dati.
4. Il Segretariato Generale, in conformità al presente Regolamento, adotta tutte le appropriate misure necessarie per elevare il livello di riservatezza assegnato alle informazioni al fine di proteggerle dai rischi che la loro divulgazione potrebbe comportare per coloro che sono oggetto della cooperazione, per le fonti dei dati e per l'Organizzazione.

Articolo 15: Sicurezza

1. I dati trattati attraverso il Sistema di Informazione di INTERPOL devono essere tutelati a fronte dei rischi che violano la loro integrità e riservatezza e restano sempre a disposizione degli Uffici centrali nazionali, delle istituzioni nazionali e degli enti internazionali che hanno accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL.

2. Il Segretariato Generale è incaricato di predisporre un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni. A tal fine, dopo aver consultato gli Uffici centrali nazionali o i loro rappresentanti alle dipendenze degli organi consultivi istituiti appositamente, il Segretariato Generale determina e aggiorna regolarmente una linea politica sulla sicurezza, basata su criteri riconosciuti a livello internazionale e sulla valutazione dei rischi.
3. Il Segretariato Generale è responsabile di ampliare le infrastrutture per la comunicazione e le banche dati al fine di proteggere la sicurezza dei dati, in conformità alla linea politica adottata sulla sicurezza.
4. Il Segretariato Generale è incaricato di definire le procedure per autorizzare l'accesso ai dati o il nulla osta di sicurezza del suo personale per ogni livello di riservatezza dei dati, ai sensi delle condizioni previste dagli articoli 112 e seguenti del presente Regolamento.
5. Gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali sono responsabili dell'accesso che concedono al Sistema di Informazione di INTERPOL, della sicurezza dei servizi ai quali consentono di accedere al sistema, in conformità con le norme adottate per la sicurezza, e di mantenere i dati a un livello di sicurezza perlomeno equivalente a quello fissato dal Segretariato Generale nei casi di trattamento esterno dei dati.
6. Il Segretariato Generale, conformemente al presente Regolamento, adotta tutte le opportune misure per tutelare la sicurezza dei dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL.

Articolo 16: Trattamento esterno dei dati ai fini di polizia

1. I dati, inizialmente trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL, possono essere elaborati al di fuori del Sistema, se tale trattamento è necessario ed effettuato ai fini di polizia. Qualunque trattamento esterno deve essere conforme ai summenzionati principi sul trattamento dei dati.
2. Gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali sono responsabili dell'attuazione dell'organizzazione del trattamento esterno dei dati, in base alle condizioni previste dagli articoli 114 paragrafo 4 e 118 del presente Regolamento.
3. Il Segretariato Generale consiglia gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali in merito all'attuazione di tali condizioni.

Articolo 17: Attuazione effettiva

1. Il presente Regolamento deve essere attuato in modo effettivo.
2. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali sono responsabili di definire e fissare misure effettive e appropriate per garantire la conformità delle loro operazioni con i principi e gli obblighi stabiliti nel presente Regolamento, in particolare attraverso la formazione del personale.
3. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili di definire e fissare le procedure per garantire la conformità delle operazioni, effettuate dalle loro istituzioni nazionali, con i principi e gli obblighi stabiliti nel presente Regolamento, prima di concedere l'autorizzazione per la

consultazione diretta dei dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL o fornire direttamente i dati ai fini del loro trattamento nel sistema.

4. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili di valutare regolarmente le operazioni relative al trattamento delle informazioni per ognuna delle loro istituzioni nazionali alla luce del presente Regolamento, e di adottare, nell'ambito dei limiti fissati dal presente Regolamento, tutte le misure correttive e appropriate necessarie, nei confronti delle istituzioni nazionali, al fine di porre termine a un eventuale trattamento di dati non conforme. Gli Uffici centrali nazionali possono adottare tutte le misure preventive necessarie al fine di considerare il rischio inerente a un eventuale utilizzo dei dati chiaramente non conforme.
5. Il Segretariato Generale è responsabile di valutare periodicamente le operazioni degli Uffici centrali nazionali in considerazione del presente Regolamento. Adotta tutte le misure correttive e appropriate necessarie al fine di porre termine a un eventuale trattamento di dati non conforme, ai sensi delle condizioni previste dall'articolo 131 del presente Regolamento. Qualsiasi provvedimento, che potrebbe portare a una sospensione a lungo termine dei diritti di un Ufficio centrale nazionale riguardo al trattamento delle informazioni, viene prima sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo.
6. Il Segretariato Generale è responsabile di valutare periodicamente le operazioni degli enti internazionali in considerazione del presente Regolamento e adotta tutte le misure correttive e appropriate necessarie al fine di porre termine a un eventuale trattamento di dati non conforme, ai sensi delle condizioni previste dall'articolo 131 del presente Regolamento.

Articolo 18: Diritto di accesso da parte delle persone che sono oggetto della cooperazione internazionale di polizia

1. Le persone oggetto della cooperazione internazionale di polizia sono autorizzate ad accedere, secondo condizioni stabilite, alle informazioni che li riguardano, trattate nel Sistema di Informazione di INTERPOL.
2. Questo diritto d'accesso viene garantito dalla Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL ed è regolato da norme distinte. Salvo diversamente stabilito dal Regolamento, le richieste per l'accesso non possono essere trattate nel Sistema di Informazione di INTERPOL.

TITOLO 2: PARTECIPANTI

CAPITOLO I: RUOLO DEGLI UFFICI CENTRALI NAZIONALI

Articolo 19: Coordinamento del flusso dei dati

1. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili di coordinare, a livello nazionale, il trattamento dei dati forniti dai rispettivi Paesi nel Sistema di Informazione di INTERPOL.
2. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili, nel rispetto del presente Regolamento, di fornire alle proprie istituzioni nazionali i dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL, necessari all'adempimento delle loro funzioni.

Articolo 20: Coordinamento delle indagini criminali

1. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili del coordinamento delle questioni relative alle indagini criminali.
2. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili di coordinare, a livello nazionale, il trattamento delle richieste di cooperazione e le segnalazioni internazionali che ricevono per mezzo di avvisi, diffusioni e messaggi INTERPOL. In questo modo, gli Uffici centrali nazionali sono liberi di determinare, a livello nazionale, il mezzo più appropriato per un'efficace cooperazione internazionale.
3. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili di dare seguito alle richieste di cooperazione e alle segnalazioni internazionali che hanno inviato su richiesta delle istituzioni dei loro rispettivi Paesi per mezzo di avvisi, diffusioni e messaggi INTERPOL.

Articolo 21: Concessione di autorizzazioni per l'accesso diretto a livello nazionale al Sistema di Informazione di INTERPOL

1. Gli Uffici centrali nazionali sono i soli responsabili ad autorizzare le istituzioni nazionali ad accedere al Sistema di Informazione di INTERPOL e a determinare i limiti dei diritti di accesso e di trattamento delle informazioni. Gli Uffici centrali nazionali adottano, nella misura possibile, tutti i provvedimenti necessari per permettere alle autorità investigative, coinvolte nella cooperazione internazionale di polizia nei rispettivi Paesi, di avere accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL.
2. Prima di concedere le autorizzazioni per l'accesso diretto, gli Uffici centrali nazionali devono assicurare che:
 - (a) l'istituzione alla quale si intende concedere l'accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL sia un ente legalmente autorizzato a svolgere il ruolo di un'autorità pubblica nell'applicazione della legge penale;
 - (b) la natura delle attività e i compiti di questa istituzione non violino le finalità e la neutralità dell'Organizzazione;
 - (c) le leggi nazionali non vietino l'accesso da parte di questa istituzione;
 - (d) l'istituzione sarà in grado di osservare il presente Regolamento;
 - (e) i diritti di accesso e di trattamento dei dati, che l'Ufficio centrale nazionale intende concedere, siano direttamente collegati alle attività e ai compiti di questa istituzione.
3. Quando un Ufficio centrale nazionale concede un'autorizzazione per accedere direttamente al Sistema di Informazione di INTERPOL, questa è subordinata a un precedente accordo tra l'Ufficio centrale nazionale e la nuova istituzione nazionale. L'accordo deve essere conforme alla "Carta relativa all'accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL da parte delle istituzioni nazionali" allegata al presente Regolamento¹.
4. Quando un Ufficio centrale nazionale concede l'autorizzazione a una nuova istituzione nazionale, ne informa immediatamente il Segretariato Generale, tutti gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali.
5. Le istituzioni nazionali elaborano i loro dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL entro i limiti dei diritti relativi al trattamento delle informazioni che vengono loro concessi.

¹ Art. 21 par. 3 entra in vigore il 1° luglio 2013

6. Gli Uffici centrali nazionali comunicano alle rispettive istituzioni nazionali le informazioni di cui hanno bisogno per esercitare questi diritti relativi al trattamento delle informazioni.
7. Gli Uffici centrali nazionali sono responsabili del trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni nazionali che vengono autorizzate ad accedere al Sistema di Informazione di INTERPOL.

CAPITOLO II: RUOLO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Articolo 22: Amministrazione del Sistema

1. Il Segretariato Generale è responsabile dell'amministrazione generale del Sistema di Informazione di INTERPOL.
2. Organizza e amministra il Sistema di Informazione di INTERPOL e decide in merito alle tecnologie sulle quali esso dovrà essere basato.
3. Valuta ed elabora, sotto la supervisione del Comitato Esecutivo e nel rispetto del presente Regolamento, le richieste di scaricamento dati e interconnessione presentate dagli Uffici centrali nazionali, alla luce delle condizioni indicate negli articoli 55 e 56 del presente Regolamento.
4. Ospita le banche dati dell'Organizzazione.
5. Gestisce il trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL e assicura che le condizioni per effettuare il trattamento dei dati, nelle banche dati dell'Organizzazione, siano debitamente osservate. Mette in atto gli strumenti per gestire le informazioni e accedere al Sistema. Svolge un ruolo direttivo nel momento in cui effettua controlli saltuari e risolve incidenti relativi al trattamento dei dati.

Articolo 23: Provvedimenti supplementari per ottimizzare la cooperazione

1. Il Segretariato Generale è autorizzato a proporre all'Assemblea Generale la definizione di accordi relativi al trattamento dei dati e a prospettare al Comitato Esecutivo la costituzione di banche dati, avvisi o diffusioni INTERPOL nel rispetto delle condizioni indicate rispettivamente negli articoli 27, 28, 29, 72 e 97 del presente Regolamento.
2. Il Segretariato Generale può, nei limiti fissati dal presente Regolamento, effettuare dei test per esaminare e preparare le suindicate proposte.

Articolo 24: Registrazione dei dati

1. In conformità con il presente Regolamento, il Segretariato Generale registra, aggiorna e cancella le informazioni nelle banche dati dell'Organizzazione di polizia:
 - (a) per conto delle fonti che non hanno accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL;
 - (b) per sua iniziativa, quando le informazioni provengono da fonti pubbliche accessibili che vengono consultate direttamente o da persone che hanno contattato il Segretariato Generale o gli Uffici centrali nazionali, o quando i dati sono il risultato di analisi criminali del

Segretariato Generale in base alle condizioni esposte nell'articolo 47 del presente Regolamento.

(c) in circostanze eccezionali, su richiesta o per conto di un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o ente internazionale che ha l'accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL.

2. Il Segretariato Generale può registrare dati solo per conto delle fonti che non hanno l'accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL o per propria iniziativa, se le procedure di aggiornamento e cancellazione delle informazioni sono state precedentemente stabilite².

Articolo 25: Coordinamento

1. Il Segretariato Generale agevola la cooperazione tra gli Uffici centrali nazionali. Chiede od inoltra agli Uffici centrali nazionali, conformemente al presente Regolamento e alle restrizioni e alle norme sulla riservatezza indicate dalla fonte, tutte le informazioni che ritiene possano migliorare il coordinamento della cooperazione internazionale.
2. Qualora lo esigano gli scopi della cooperazione internazionale, il Segretariato Generale può esercitare un ruolo di coordinamento diretto con le istituzioni nazionali, fatta salva l'autorizzazione espressa da parte dei rispettivi Uffici centrali nazionali.
3. Il Segretariato Generale agevola, qualora necessario, la cooperazione tra gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali e privati.
4. Al fine di migliorare il coordinamento internazionale, il Segretariato Generale può pubblicare di propria iniziativa gli avvisi, in base alle condizioni fissate nell'articolo 103 del presente Regolamento.

Articolo 26: Misure d'urgenza

1. Se i meccanismi della cooperazione stabiliti dall'Organizzazione, se la sua indipendenza o l'adempimento dei propri impegni sono sotto una grave e imminente minaccia e il corretto funzionamento del Sistema di Informazione di INTERPOL deve venire probabilmente interrotto, il Segretariato Generale adotta, riguardo al trattamento dei dati, le misure appropriate richieste in queste circostanze dopo la consultazione ufficiale con il Presidente dell'Organizzazione. Quest'ultimo informa gli Uffici centrali nazionali e la Commissione per il controllo degli archivi INTERPOL. Tali provvedimenti devono essere ispirati dalla volontà di garantire, nel tempo più breve possibile, che gli Uffici centrali nazionali abbiano i mezzi per adempiere alle loro funzioni, conformemente allo Statuto.
2. Quando si verifica una reale e imminente minaccia alle persone o ai beni, e le informazioni che permettono a un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale di prevenire questa minaccia sono soggette alle restrizioni per l'accesso, il Segretariato Generale è autorizzato ad applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 59 del presente Regolamento.

² Art. 24 par. 2 entra in vigore il 1° luglio 2013

CAPITOLO III: RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED ENTI PRIVATI

Articolo 27: Condizioni relative al trattamento dei dati da parte degli enti internazionali

1. Ogni qualvolta si ritenga opportuno e qualora compatibile con gli scopi e gli obiettivi previsti nello Statuto, l'Organizzazione può stabilire relazioni con gli enti internazionali al fine di collaborare insieme con regolarità nell'ambito del trattamento dei dati. L'avvio di relazioni regolari tra l'Organizzazione e un ente internazionale viene fissato da un accordo.
2. Il Segretariato Generale chiede il parere della Commissione per il controllo degli Archivi INTERPOL sulla bozza degli accordi che riguardano il trattamento dei dati personali.
3. Il Segretariato Generale presenta tutte le bozze degli accordi all'Assemblea Generale per la relativa approvazione. Al fine di sostenere la sua richiesta, il Segretariato Generale fornisce:
 - (a) le finalità, le condizioni e le implicazioni dell'accordo;
 - (b) il risultato dei test effettuati dal Segretariato Generale;
 - (c) il parere della Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL, qualora la bozza dell'accordo riguardi il trattamento dei dati personali;
 - (d) il testo della bozza dell'accordo.
4. Il trattamento dei dati da parte degli enti internazionali è soggetto alle seguenti condizioni:
 - (a) l'ente internazionale è un'organizzazione internazionale intergovernativa o non governativa che svolge un ruolo di pubblico interesse a livello internazionale;
 - (b) il trattamento dei dati è strettamente limitato ai fini della cooperazione prevista tra l'ente internazionale e INTERPOL;
 - (c) il trattamento dei dati personali è strettamente limitato alla necessità che l'ente ha di conoscere tali dati;
 - (d) l'ente internazionale si impegna, nell'accordo, a osservare i principi del trattamento delle informazioni e gli obblighi generali che ogni fonte deve rispettare, in quanto stabiliti dal presente Regolamento;
 - (e) l'ente internazionale e INTERPOL hanno stipulato un accordo sulle procedure per il trattamento dei dati trasmessi tra le due parti.
5. L'accesso diretto degli enti internazionali a una parte del Sistema di Informazione di INTERPOL è soggetto alle seguenti condizioni supplementari:
 - (a) l'ente internazionale accetta e rispetta il presente Regolamento e le disposizioni specifiche dell'accordo;
 - (b) l'ente internazionale accetta e rispetta tali norme sulla sicurezza nonché le procedure amministrative che il Segretariato Generale INTERPOL può mettere in atto, in conformità con il presente Regolamento, al fine di autorizzare l'accesso e l'uso del Sistema di Informazione di INTERPOL;
 - (c) l'ente internazionale accetta che possano venire effettuati controlli regolari, a distanza o nelle sedi, in merito al relativo trattamento dei dati trasmessi da INTERPOL;
 - (d) l'accesso è concesso soltanto a una unità o dipartimento nell'ambito dello stesso ente;
 - (e) l'accesso non può causare l'interruzione o il ritardo della trasmissione delle richieste di cooperazione e delle segnalazioni, o l'accesso a tali richieste e segnalazioni da parte degli Uffici centrali nazionali;
 - (f) l'ente internazionale che desidera poter trasmettere dati per mezzo di un messaggio a uno o più Uffici centrali nazionali o a uno o più enti internazionali, con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati;

- (g) l'ente internazionale che desidera chiedere la pubblicazione di avvisi o diffusioni INTERPOL dispone della facoltà di svolgere indagini e perseguire reati. Tuttavia, l'uso del sistema speciale di avvisi viene esaminato caso per caso.
6. La decisione dell'Organizzazione di autorizzare un nuovo ente internazionale ad accedere al Sistema di Informazione di INTERPOL viene comunicata dal Segretariato Generale agli Uffici centrali nazionali e agli enti internazionali. L'accesso diventa effettivo soltanto dopo il completamento di una procedura per tutelare il controllo, da parte degli altri Uffici centrali nazionali e di enti internazionali, riguardo ai diritti concessi al nuovo ente al fine del trattamento dei loro dati, secondo le condizioni fissate nell'articolo 109 del presente Regolamento.
7. L'elenco degli accordi conclusi vengono inoltrati ogni anno al Comitato Esecutivo, alla Commissione di Controllo degli Archivi INTERPOL e all'Assemblea Generale.

Articolo 28: Condizioni relative al trattamento dei dati da parte di enti privati

1. Per quanto pertinente alla realizzazione dei propri obiettivi, l'Organizzazione può stabilire relazioni con enti privati intenzionati a collaborare in materia di trattamento dei dati. L'avvio e la gestione delle relazioni tra INTERPOL e un ente privato vengono determinate da un accordo.
2. Il Segretariato Generale chiede il parere della Commissione di Controllo degli Archivi INTERPOL in merito a ogni bozza di accordo che riguarda il trattamento dei dati personali.
3. Il Segretariato Generale chiede l'approvazione dell'Assemblea Generale in merito a ogni bozza di accordo. Al fine di sostenere la sua richiesta, il Segretariato Generale fornisce:
 - (a) le finalità, le condizioni e le implicazioni dell'accordo;
 - (b) il risultato dei test effettuati dal Segretariato Generale;
 - (c) il parere della Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL, qualora la bozza dell'accordo riguardi il trattamento dei dati personali;
 - (d) il testo della bozza di accordo.
4. La cooperazione con un ente privato, deve:
 - (a) rispettare lo Statuto di INTERPOL e in particolare il principio di sovranità nazionale. Ogni Ufficio centrale nazionale, che ha registrato dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL o ha inserito nel sistema informazioni per conto di altri, può opporsi a trasmettere tali dati a un ente privato;
 - (b) essere soggetto ad accordi, la cui definizione sia stata precedentemente autorizzata dal Comitato Esecutivo e in seguito approvata dall'Assemblea Generale;
5. Tale cooperazione può essere presa in considerazione soltanto se:
 - (a) l'ente privato è una persona giuridica di diritto privato;
 - (b) il trattamento delle informazioni è conforme agli obiettivi e alle attività dell'Organizzazione;
 - (c) lo scopo della cooperazione viene dichiarato chiaramente e corrisponde a una delle attività di prevenzione relativamente alle infrazioni di diritto comune;
 - (d) riveste interesse ai fini della cooperazione internazionale di polizia in rapporto alle finalità perseguite;
 - (e) è prevista una cooperazione duratura;
 - (f) il tipo delle informazioni, alle quali è possibile accedere, viene identificato in modo specifico;
 - (g) le informazioni fornite dall'ente privato vengono identificate come tali e non possono essere confuse con le informazioni provenienti da altre fonti;

- (h) è garantita l'indipendenza dell'Organizzazione nel collaborare con gli enti privati;
 - (i) la cooperazione con l'ente privato non interferisce con la trasmissione di richieste e di segnalazioni di cooperazione internazionale;
 - (j) l'ente privato si impegna, nell'accordo, a osservare i principi inerenti il trattamento dei dati e gli obblighi generali che tutte le fonti devono rispettare, come stabilito nel presente Regolamento.
6. I dati forniti agli enti privati devono essere limitati a dati analitici e non possono essere di natura personale. Tuttavia in casi eccezionali, i dati forniti a un ente privato possono essere estesi, come parte di un progetto specifico, alle informazioni personali (ma non i dati riguardanti i nominativi, a meno che gli Uffici centrali nazionali o gli enti internazionali che li hanno forniti non diano la loro autorizzazione espressa) e/o ai dati usati in un contesto operativo. In questo caso, si devono soddisfare le seguenti condizioni supplementari:
- (a) il campo d'azione del progetto deve essere chiaramente definito;
 - (b) il progetto è subordinato a un accordo preventivo con gli enti interessati;
 - (c) l'accesso a questi dati è strettamente limitato alle necessità da parte dell'ente di conoscere tali informazioni;
 - (d) l'uso che viene fatto dei dati deve essere proporzionale alle finalità menzionate nell'articolo 10 paragrafo 2 del presente Regolamento.
7. Le condizioni relative al trattamento dei dati da parte di enti privati vengono dichiarate nell'accordo stipulato tra l'ente privato e l'Organizzazione.
8. Prima di fornire le informazioni agli enti privati, in conformità con le autorizzazioni e le condizioni dettate dall'accordo, il Segretariato Generale informa la fonte di quei dati. La fonte ha 45 giorni di tempo, a partire dalla data della comunicazione, per esprimere la sua opposizione alla trasmissione di dati.
9. Le modalità in cui le informazioni vengono trasmesse agli enti privati devono essere definite nell'accordo al fine di garantire la sicurezza e l'integrità dei dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL.
10. Il Segretariato Generale si assicura che gli strumenti usati dagli enti privati per fornire o ottenere dati elaborati nel Sistema di Informazione di INTERPOL permettano agli enti di accedere limitatamente ai dati autorizzati, in conformità con gli accordi stipulati a tal fine. Il Segretariato Generale assicura che gli enti privati non possano accedere ai dati operativi, né compromettere o interferire con le comunicazioni di polizia.
11. In nessun caso, il Sistema di Informazione di INTERPOL può essere utilizzato per eludere le restrizioni imposte da ciascuna legislazione nazionale in materia di cooperazione di polizia con un ente privato.
12. La lista degli accordi stipulati viene trasmessa ogni anno al Comitato Esecutivo, alla Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL e all'Assemblea Generale.

TITOLO 3: PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPITOLO I: BANCHE DATI DI POLIZIA

SEZIONE 1: AUTORIZZAZIONI

Articolo 29: Creazione di una banca dati

1. Il Segretariato Generale sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo ogni proposta di creare una banca dati di polizia.
2. Al fine di comprovare la sua richiesta, il Segretariato Generale fornisce:
 - (a) le ragioni che hanno portato a elaborare il progetto nonché le implicazioni finanziarie di tale progetto;
 - (b) la lista delle caratteristiche generali della banca dati, compilata dopo aver consultato gli Uffici centrali nazionali o i loro rappresentanti presso gli organi consultivi istituiti a tal fine;
 - (c) il risultato dei test effettuati dal Segretariato Generale;
 - (d) il parere della Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL, qualora la banca dati contenga informazioni personali o se è collegata a tale tipo di dati.
3. Qualsiasi creazione di una banca dati di polizia viene immediatamente comunicata agli Uffici centrali nazionali. Ne vengono anche informati gli enti internazionali, in conformità ai diritti di accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL, che gli sono stati concessi.

Articolo 30: Modifica di una banca dati esistente

1. Il Segretariato Generale è autorizzato a modificare le banche dati di polizia.
2. Il Segretariato Generale chiede il parere della Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL in merito a ogni proposta volta a modificare una banca dati che comporterebbe una modifica delle sue caratteristiche generali, qualora la banca dati contenga informazioni personali o se presenti un collegamento con tali dati.
3. Il Segretariato Generale sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo ogni proposta volta a modificare una banca dati che comporterebbe la variazione delle sue caratteristiche generali.
4. A tal fine, il Segretariato Generale fornisce:
 - (a) le ragioni che hanno portato a proporre una modifica della banca dati nonché le implicazioni finanziarie di tale modifica;
 - (b) la lista modificata delle caratteristiche di tale banca dati, compilata dopo aver consultato gli Uffici centrali nazionali o i loro rappresentanti presso gli organi consultivi istituiti appositamente;
 - (c) il risultato dei test effettuati dal Segretariato Generale;
 - (d) il parere della Commissione per il controllo degli archivi INTERPOL, qualora la banca dati contenga informazioni personali o se è collegata a tale tipo di dati.
5. Ogni eventuale modifica alle caratteristiche generali di una banca dati di polizia viene immediatamente comunicata agli Uffici centrali nazionali. Ne vengono anche informati gli enti internazionali, in conformità ai diritti di accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL loro conferiti.

Articolo 31: Cancellazione di una banca dati esistente

1. Il Segretariato Generale riferisce alla Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL ogni eventuale proposito di cancellare una banca dati e il trattamento dei dati contenuti in essa.
2. Il Segretariato Generale sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo qualsiasi intenzione di cancellare una banca dati.
3. A tal fine, il Segretariato Generale fornisce:
 - (a) le ragioni che hanno portato a proporre la cancellazione, nonché le implicazioni finanziarie della cancellazione;
 - (b) la relazione presentata alla Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL e il parere della Commissione stessa.
3. Ogni cancellazione di una banca dati di polizia viene immediatamente comunicata agli Uffici centrali nazionali. Ne vengono anche informati gli enti internazionali in conformità con i diritti di accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL loro conferiti.

Articolo 32: Autorizzazioni concesse dal Comitato Esecutivo

Ogni anno, il Comitato Esecutivo presenta una relazione all'Assemblea Generale sulle autorizzazioni che ha concesso per la creazione, la modifica o la cancellazione di banche dati di polizia appartenenti all'Organizzazione, indicando in particolare la loro posizione nel complesso del Sistema di Informazione di INTERPOL, lo scopo di ciascuna banca dati, la natura dei dati memorizzati e i diritti relativi al trattamento delle informazioni connesse a ciascuna banca dati.

Articolo 33: Registro delle banche dati esistenti

1. Il Segretariato Generale tiene un registro aggiornato delle banche dati di polizia dell'Organizzazione. Il registro specifica le caratteristiche generali di ciascuna banca dati.
2. Gli Uffici centrali nazionali possono consultare il registro in ogni momento. Gli enti internazionali possono consultare parte di questo registro, in conformità ai diritti di accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL loro conferiti.

SEZIONE 2: FUNZIONAMENTO

Articolo 34: Conformità con lo Statuto dell'Organizzazione

1. In conformità con l'articolo 5 del presente Regolamento prima di ogni inserimento di dati in una banca dati di polizia, l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale assicura che i dati siano in conformità con l'articolo 2 dello Statuto dell'Organizzazione e che siano anche autorizzati a memorizzare tali dati, ai sensi delle applicabili leggi nazionali, delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali difesi nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla quale fa riferimento questo articolo.
2. In conformità con l'articolo 5 del presente Regolamento, prima di ogni inserimento di dati in una banca dati di polizia, l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente

internazionale assicura che i dati siano in conformità con l'articolo 3 dello Statuto dell'Organizzazione.

3. A tal fine, il Segretariato Generale compila e rende disponibile un insieme di informazioni, relative alle prassi sull'applicazione dell'articolo 3 dello Statuto agli Uffici centrali nazionali, alle istituzioni nazionali e agli enti internazionali, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea Generale sugli sviluppi della legislazione internazionale e altri elementi pertinenti come:
 - (a) la natura del reato, vale a dire i capi d'accusa e i fatti fondamentali;
 - (b) lo status delle persone coinvolte;
 - (c) l'identità della fonte delle informazioni;
 - (d) il punto di vista espresso da un altro Ufficio centrale nazionale o un altro ente internazionale;
 - (e) gli obblighi ai sensi della legge internazionale;
 - (f) le implicazioni per la neutralità dell'Organizzazione;
 - (g) il contesto generale del caso.

Articolo 35: Interesse dei dati ai fini della cooperazione internazionale di polizia

1. In conformità con l'articolo 5 paragrafo 3 del presente Regolamento, prima di qualsiasi registrazione di dati in una banca dati di polizia, l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale assicura che le informazioni siano d'interesse ai fini della cooperazione internazionale di polizia.
2. In osservanza a tali condizioni sulla registrazione, i dati sono valutati in relazione:
 - (a) alle specifiche finalità di polizia internazionale dettate dall'articolo 10 paragrafo 2 del presente Regolamento; e
 - (b) alla natura internazionale dei dati e in particolare al campo d'azione in cui possono essere utilizzati dagli Uffici centrali nazionali, dalle istituzioni nazionali o da enti internazionali diversi dalla fonte informativa.

Articolo 36: Caratteristiche generali delle banche dati

1. Ogni banca dati di polizia viene definita in base alle seguenti caratteristiche:
 - (a) specificità delle finalità della banca dati;
 - (b) natura dei dati contenuti, specialmente se si tratta di dati personali o sensibili;
 - (c) fonti riconosciute idonee ad alimentare la banca dati;
 - (d) livelli di riservatezza applicabili;
 - (e) forme di restrizioni applicabili;
 - (f) misure di sicurezza applicabili;
 - (g) Uffici centrali nazionali, istituzioni nazionali ed enti internazionali riconosciuti idonei a registrare informazioni nelle banche dati;
 - (h) condizioni minime per la registrazione dei dati;
 - (i) procedure per la registrazione di dati, in particolare ogni specifico processo effettuato sui dati, durante la registrazione, in ragione della loro natura;
 - (j) procedure per l'aggiornamento dei dati registrati;
 - (k) periodo di conservazione iniziale dei dati e metodi specifici per estendere o eliminare tale periodo;
 - (l) procedure e meccanismi utilizzati per verificare la conformità dei dati;
 - (m) Uffici centrali nazionali, istituzioni nazionali o enti internazionali riconosciuti idonei alla consultazione delle informazioni nella banca dati;

- (n) procedure per la consultazione della banca dati, specialmente ogni tipo di accesso diretto o qualsiasi operazione di interconnessione e trasferimento dati;
 - (o) procedure di utilizzo dei dati;
 - (p) procedure da seguire in caso di riscontro positivo risultante dalle informazioni registrate nella banca dati;
 - (q) informazioni che possono essere rese disponibili al pubblico in virtù dell'articolo 61 dell'attuale Regolamento.
2. Tutte le caratteristiche generali, di cui sopra, determinano il quadro giuridico applicabile a ciascuna delle banche dati dell'Organizzazione.

Articolo 37: Condizioni minime per la registrazione delle informazioni nelle banche dati

1. Le condizioni minime vengono stabilite per la registrazione dei dati in ogni banca dati.
2. In qualunque banca dati, la registrazione di dati riguardanti una persona, un oggetto o un evento deve includere:
 - (a) l'identità della fonte informativa;
 - (b) la data con la quale i dati sono stati inseriti;
 - (c) lo scopo specifico della registrazione;
 - (d) per ogni dato personale, lo status della persona e i dati che mettono in relazione tale persona all'evento;
 - (e) il livello di riservatezza dell'informazione;
 - (f) il periodo iniziale di riserva;
 - (g) le restrizioni di accesso;
 - (h) ogni informazione supplementare che garantisca che tutti i dati siano pertinenti alle finalità e nell'interesse della cooperazione internazionale di polizia.
3. Tali condizioni sono stabilite dal Segretariato Generale di concerto con l'Ufficio centrale nazionale o con i loro rappresentanti del Comitato Consultivo, istituito a tale scopo e comunicate a tutti gli Uffici centrali nazionali. Esse vengono anche portate a conoscenza degli enti internazionali secondo i diritti di accesso che gli sono stati concessi.
4. Tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali assicurano il rispetto delle condizioni minime di registrazione, al momento della registrazione dei dati nella banca dati di polizia.
5. Tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali conservano tutte le informazioni che hanno dato origine alla loro registrazione e conservazione nella banca dati.

Articolo 38: Condizioni supplementari per la registrazione di dati sulle persone

1. Le condizioni supplementari per la registrazione di dati sulle persone vengono applicate nei seguenti casi:
 - (a) informazioni su persone decedute;
 - (b) informazioni su vittime e testimoni;
 - (c) informazioni su minori;
 - (d) dati particolarmente sensibili.

2. Al momento della registrazione delle informazioni nella banca dati di polizia, tutti gli Uffici centrali nazionali, gli istituzioni nazionali e gli enti internazionali osservano tali condizioni supplementari.

Articolo 39: Condizioni supplementari per la registrazione di dati su persone decedute

1. Le informazioni sulle persone decedute vengono registrate solo nei seguenti casi:
 - (a) ai fini identificativi;
 - (b) se la persona è stata implicata in un caso o in un evento trattato nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione e le informazioni che la riguardano sono necessarie per comprendere il caso o l'evento stesso;
 - (c) per finalità di analisi criminale.
2. I dati vengono registrati per un tempo strettamente necessario alla realizzazione di una delle finalità di cui sopra.
3. Vengono specificati lo status delle persone in questione e lo scopo della registrazione dei dati, affinché gli stessi non vengano confusi in nessun caso con le informazioni sulle persone che rappresentano l'oggetto della cooperazione.

Articolo 40: Condizioni supplementari per la registrazione di informazioni sulle vittime o sui testimoni

1. Le informazioni su vittime o testimoni vengono registrate esclusivamente nel contesto dell'evento o dell'atto criminale di cui sono state vittime o testimoni e non possono essere utilizzate in relazione ad altri eventi o crimini o per analisi criminale.
2. Lo status di queste persone e lo scopo per la registrazione dei dati viene specificato al fine di evitare che i dati non vengano in nessun modo confusi con dati riferibili a persone sospette, accusate o condannate per gli stessi crimini.
3. Viene inserita una nota supplementare per evitare che vengano intraprese misure restrittive contro di essi.

Articolo 41: Condizioni supplementari per la registrazione di dati su minori

1. L'indicazione supplementare "MINORE" deve essere inserita ogni qualvolta l'evento o il crimine che si sta registrando è correlato a un minore. La maggiore età del minore viene stabilita secondo le leggi nazionali dell'Ufficio centrale nazionale o dell'istituzione nazionale che registra i dati o, nel caso di enti internazionali, in virtù dei regolamenti applicabili.
2. In tal caso, gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali o gli enti internazionali che registrano i dati specificano ogni particolare condizione prefissata dalle leggi nazionali applicabili.

Articolo 42: Condizioni supplementari per registrare dati particolarmente sensibili

1. I dati particolarmente sensibili possono essere inseriti in una banca dati di polizia dell'Organizzazione solo se:
 - (a) sono pertinenti e di particolare importanza criminale per il conseguimento delle finalità dell'Organizzazione e gli scopi di trattazione, come descritto nell'articolo 10 paragrafo 2 del presente Regolamento;
 - (b) sono descritti in maniera oggettiva e non contengono giudizi e neppure commenti discriminatori.
2. I dati sono registrati in modo da permetterne l'individuazione al momento della consultazione e non devono essere utilizzati sotto alcuna forma a scopo discriminatorio.

Articolo 43: Condizioni supplementari per la registrazione di dati copiati o trasferiti

1. I dati provenienti da una delle banche dati di polizia dell'Organizzazione possono essere copiati in un'altra banca dati di polizia dell'Organizzazione o in una parte del Sistema di Informazione di INTERPOL soltanto se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:
 - (a) in caso di dati copiati per la stessa finalità, la fonte dell'informazione non presenti obiezione entro 10 giorni;
 - (b) in caso di dati copiati per altre finalità, la fonte abbia dato parere positivo per la trattazione di questa nuova finalità;
 - (c) copiare i dati non pregiudichi l'integrità e la riservatezza degli stessi;
 - (d) i dati vengano copiati con esattezza;
 - (e) i dati vengano regolarmente aggiornati.
2. Il Segretariato Generale si assicura che tali condizioni supplementari di registrazione vengano rispettate nel momento in cui i dati di una delle banche dati di polizia dell'Organizzazione sono copiati in un'altra banca dati di polizia dell'Organizzazione.
3. I dati possono essere trasferiti nel Sistema di Informazione di INTERPOL soltanto se sussistono tutte le condizioni seguenti:
 - (a) il trasferimento sia operato dall'Ufficio centrale nazionale, da un'istituzione nazionale o un ente internazionale oppure dal Segretariato Generale, ed è fatto nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
 - (b) i dati siano copiati con esattezza;
 - (c) l'Ufficio centrale nazionale, l'organismo nazionale o internazionale che trasferisce i dati assicuri che gli stessi siano regolarmente aggiornati.

Articolo 44: Status delle persone

1. Durante la registrazione di ogni informazione riguardante una persona oggetto di cooperazione internazionale di polizia, l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale deve specificare lo status di quella persona a seconda che risulti:
 - (a) condannato: una persona che a seguito di un processo è stata ritenuta colpevole di aver commesso un reato comune;
 - (b) imputato: una persona contro la quale è stato intrapreso un procedimento penale perché sospettata di aver commesso un delitto comune;

- (c) sospettato: una persona che nell'ambito di investigazioni criminali viene considerata come possibile responsabile di un crimine contro il quale però non è stata impugnata nessuna accusa;
- (d) testimone: una persona che non è sospettata e che potrebbe essere in grado di fornire informazioni utili alle investigazione criminali o su una sparizione;
- (e) vittima: una persona che subisce un crimine;
- (f) scomparso: una persona di cui non si ha traccia e per la quale è stata depositata una denuncia di scomparsa;
- (g) persona non identificata: una persona in vita, sia che si tratti di un criminale o meno, da identificare;
- (h) corpo non identificato: un corpo di una persona deceduta, sia che si tratti di un criminale o meno, da identificare;
- (i) deceduto: una persona i cui dati sono conservati nelle banche dati di polizia di INTERPOL a seguito della conferma del suo decesso;
- (j) potenziale minaccia: una persona che rappresenta o si ritiene possa rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica;
- (k) passibile di sanzioni dalle Nazioni Unite: una persona sottoposta a sanzioni disposte dal Consiglio delle Nazioni Unite.

2. Altri status possono essere stabiliti dal Segretariato Generale in concerto con gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali o con i loro rappresentanti del Comitato Consultivo istituito appositamente.

Articolo 45: Definizione di specifiche condizioni di utilizzo al momento della registrazione dei dati

In virtù dell'articolo 12 paragrafo 1 del presente Regolamento, ogni Ufficio centrale nazionale, istituzione nazionale o ente internazionale che registra i dati specifica le condizioni di utilizzo di tali dati una volta inseriti nel Sistema di Informazione di INTERPOL e in particolare ogni eventuale condizione collegata all'utilizzo dei dati a titolo di prova in un procedimento penale.

Articolo 46: Aggiornamento

1. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che registra i dati è tenuto a provvedere al loro regolare aggiornamento.
2. Quando la finalità che ne aveva determinato l'inserimento viene raggiunta, tali dati possono essere aggiornati o conservati nella banca dati di polizia dell'Organizzazione solo se l'Ufficio centrale nazionale o l'istituzione nazionale o ente internazionale che ne aveva effettuato la registrazione, stabilisce un nuovo motivo che ne giustifichi la registrazione.
3. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o ente internazionale che aggiorna i dati assicura che le condizioni per la registrazione di tali dati vengano rispettate.
4. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha registrato i dati può apportare delle modifiche, in qualsiasi momento in merito:
 - (a) al periodo iniziale di conservazione dei dati;
 - (b) al livello di riservatezza;
 - (c) alle restrizioni sull'accesso delle informazioni;
 - (d) alle condizioni per la consultazione;
 - (e) alle condizioni per l'utilizzo.

Articolo 47: Registrazione di dati su iniziativa del Segretariato Generale

In virtù dell'articolo 24 paragrafo 1 lettera b del presente Regolamento e per le finalità quali l'assistenza in investigazioni di natura criminale, l'integrazione di dati già inseriti nel Sistema di Informazione di INTERPOL o di analisi criminali, il Segretariato Generale può registrare i dati provenienti da fonti diverse da quelle menzionate nell'articolo 1 paragrafo 6 alle seguenti condizioni:

- (a) garantisce il rispetto delle condizioni generali per la registrazione dettate in tali disposizioni, in particolare riguardo alla qualità dei dati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento;
- (b) il Segretariato Generale viene considerato come la fonte dei dati per le finalità del presente Regolamento e assicura che i dati stessi siano periodicamente valutati e aggiornati in virtù degli articoli 46, 49, 50 e 51 del presente Regolamento;
- (c) i dati vengono registrati in un modo che consente di distinguerli dai dati trattati da una fonte menzionata nell'articolo 1 paragrafo 6 e l'origine dei dati è chiaramente identificata;
- (d) ogni Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale e l'ente internazionale che conferma l'esattezza dei dati viene considerata come la fonte di quei dati per le finalità del presente Regolamento.

Articolo 48: Informazioni supplementari e rettifiche

1. Qualora un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale diverso da quello che ha registrato i dati abbia indicato dei motivi secondo i quali i dati siano da considerare non corretti, si procede a informarne immediatamente l'Ufficio centrale nazionale che ha registrato i dati, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale a nome del quale sono stati inseriti.
2. Qualora l'Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale diverso da quello che ha registrato i dati desidera integrare gli stessi, può inviare l'informazione supplementare all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale interessato.
3. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha registrato i dati è tenuto a esaminare prontamente tali informazioni e, laddove necessario, a modificare, integrare o correggere i dati oppure a procedere direttamente alla loro cancellazione.

Articolo 49: Durata di conservazione iniziale dei dati

1. In virtù dell'articolo 10 del presente Regolamento, i dati possono essere trattenuti nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione soltanto per un tempo utile alla realizzazione dello scopo che ha reso necessaria la loro registrazione.
2. I dati vengono registrati per un periodo iniziale non superiore ai 5 anni, a meno che non sia stabilito dalla legge nazionale un periodo di conservazione inferiore o la finalità prefissata si consideri conseguita.
3. Il periodo di conservazione iniziale decorre a partire dalla data di registrazione.
4. La sospensione di una richiesta di cooperazione o di una segnalazione di cui agli articoli 80 e 100 del presente Regolamento, non prevede un periodo iniziale di conservazione dei dati.

5. Quando una banca dati di polizia dell'Organizzazione non contiene dati personali, il Comitato Esecutivo ha la facoltà di rinunciare al periodo di conservazione iniziale, esposto al paragrafo 2, relativamente alla banca dati interessata, a condizione che tale rinuncia sia necessaria.

Articolo 50: Valutazioni periodiche

1. Per rivalutare la finalità del trattamento dei dati e la loro qualità, in conformità agli articoli 10 e 12 del presente Regolamento, l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale è tenuto, alla scadenza del periodo iniziale di conservazione dei dati, a esaminare la necessità di conservarli e, se necessario, a verificare l'avvenuto rispetto delle condizioni di registrazione.
2. Il Segretariato Generale chiede all'Ufficio centrale nazionale, all'istituzione nazionale o all'ente internazionale che ha registrato i dati, sei mesi prima della data di scadenza, di esaminare la necessità di conservare gli stessi.
3. Il Segretariato Generale specifica, in particolare se i dati:
 - (a) sono collegati ad altre informazioni provenienti dallo stesso Ufficio centrale nazionale o dallo stesso ente;
 - (b) sono trattati come parte di un progetto di analisi;
 - (c) riguardano una forma di criminalità grave o particolare per la quale l'Assemblea Generale ha definito una specifica condotta di conservazione attuata dal Segretariato Generale.
4. Qualora l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale decida di conservare i dati, deve specificarne le ragioni. I dati vengono registrati per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, a meno che leggi nazionali o la realizzazione dello scopo stabiliscano un periodo di conservazione inferiore.
5. Se l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale valuta che siano state raggiunte le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente registrati, ma che la conservazione dei dati nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione continui a rivestire interesse nell'ambito delle finalità di polizia internazionale, in particolare se i dati appartengono a una delle tre categorie summenzionate, esso determina una nuova finalità che ne giustifichi la loro registrazione. I dati vengono conservati per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che la legge nazionale o la realizzazione delle finalità stabiliscano un periodo inferiore.
6. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che valuta la conservazione dei dati, assicura che le condizioni per la registrazione degli stessi continuino a essere rispettate.
7. Per una determinata banca dati dell'Organizzazione, il Comitato Esecutivo ha la facoltà di derogare ai requisiti riguardanti la rivalutazione dei dati, a condizione che tale deroga sia necessaria.

Articolo 51: Cancellazione dei dati

1. Qualora l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale decida di non conservare i dati, essi vengono automaticamente cancellati.

2. I dati vengono cancellati automaticamente anche alla scadenza del periodo iniziale di conservazione qualora l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale non abbia indicato la necessità di conservarli.
3. Quando lo scopo che ha determinato la registrazione dei dati è stato raggiunto, l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha registrato i dati li cancella dalle banche dati di polizia, salvo che non si sia deciso di fissare una nuova causa che giustifichi la loro registrazione.
4. Qualora il Segretariato Generale abbia specifiche e rilevanti ragioni per considerare raggiunto lo scopo per cui sono stati registrati i dati o se i dati non adempiono più le condizioni minime per la registrazione, esso chiede prontamente all'Ufficio centrale nazionale, all'istituzione nazionale o all'ente internazionale che ha registrato i dati di esaminare la necessità di conservare tali dati.
5. Qualora il Segretariato Generale cancelli i dati registrati dall'Ufficio centrale nazionale, da un'istituzione nazionale o un ente internazionale riguardanti una persona oggetto di una richiesta di cooperazione internazionale o di una segnalazione, ne informa l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha registrato quei dati, spiegando le ragioni della sua azione.
6. Quando i dati sono stati cancellati da una delle banche dati di polizia dell'Organizzazione, ogni copia contenuta nel Sistema di Informazione di INTERPOL viene ugualmente cancellata, salvo espresso consenso da parte dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale che inizialmente ha registrato i dati.
7. Qualora fosse impossibile cancellare i dati a causa dei costi e del volume di lavoro, il Segretariato Generale intraprende tutte le appropriate misure per assicurare che i dati non siano più utilizzabili, per impedire l'accesso ai dati o il loro impiego per finalità di indagini criminali o, infine, per indicare in maniera chiara che i dati devono essere considerati inesistenti. Di tali misure adottate informa la Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL.

Articolo 52: Conservazione temporanea di dati relativi ai precedenti penali

1. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che riceve una segnalazione o una richiesta internazionale di cooperazione riguardante una persona che è stata condannata, accusata, sospettata o che costituisce una potenziale minaccia, può scegliere di conservare temporaneamente i dati su questa persona per fornire informazioni sui suoi precedenti penali.
2. Non è permessa la conservazione temporanea dei precedenti penali se si tratta di una persona che è stata condannata, accusata, sospettata o che costituisce una minaccia ma che è stata prosciolta dalle accuse che ne avevano giustificato la registrazione iniziale dei dati a suo carico.
3. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che conserva i dati per finalità di consultazione, assicura che la conservazione sia legittima e avvenga nel rispetto delle leggi nazionali. L'ente internazionale assicura che la conservazione dei dati sia legittima in base ai norme applicabili.
4. Il motivo della registrazione viene specificato in maniera che i dati non vengano confusi con altre informazioni su persone oggetto della cooperazione internazionale.

5. Tali dati possono essere conservati per un periodo non superiore ai dieci anni, dal momento in cui l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale ha comunicato il raggiungimento dello scopo che ne aveva reso necessaria la conservazione, a meno che la legge nazionale non stabilisca un periodo di conservazione inferiore. Alla scadenza di tale periodo i dati vengono automaticamente distrutti a meno che l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale decida di conservarli per nuove indagini in conformità al sotto indicato articolo 53.

Articolo 53: Conservazione dei dati per nuove indagini

1. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente che procede a cancellare i dati concernenti una persona sospettata, accusata o condannata per un reato, segnala se intende conservare alcuni elementi informativi che consentirebbero a un altro Ufficio centrale nazionale o ente di rivolgersi a esso per eventuali successive richieste sulla stessa persona.
2. Il Segretariato Generale non può conservare, per nuove indagini, informazioni che ha cancellato dalle banche dati di polizia senza che vi sia espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio centrale nazionale o dell'ente che aveva registrato i dati in questione.
3. Le uniche informazioni che possono essere conservate ai fini di eventuali nuove indagini sono: il nome dell'Ufficio centrale nazionale o dell'ente che ha registrato i dati, il riferimento della registrazione, il nome e il cognome della persona, il numero del documento di identità e la natura di tale documento, la data e il luogo di nascita nonché le impronte digitali e il profilo del DNA.
4. Tali dati possono essere conservati per un periodo di dieci anni.

SEZIONE 3: CONSULTAZIONE

Articolo 54: Accesso diretto

1. In virtù dell'articolo 6 del presente Regolamento, l'Ufficio centrale nazionale può direttamente consultare le banche dati di polizia dell'Organizzazione, in conformità alle disposizioni di restrizione e riservatezza stabilite dalla fonte. Le istituzioni nazionali e gli enti internazionali possono altresì consultare direttamente le banche dati di polizia dell'Organizzazione nel rispetto delle stesse disposizioni restrittive e di riservatezza e in base ai diritti di accesso loro conferiti.
2. In virtù dell'articolo 36 paragrafo 1 lettera n il tipo di informazione direttamente consultabile è specificato nella lista delle caratteristiche generali di tale banca dati.

Articolo 55: Interconnessione

1. Le operazioni di interconnessione devono rispettare le seguenti condizioni:
 - (a) le finalità, la natura e l'estensione dell'interconnessione sono specificate, esplicite e conformi agli obiettivi e alle attività dell'Organizzazione;
 - (b) l'interconnessione è d'interesse per le finalità di cooperazione internazionale di polizia;
 - (c) il sistema d'informazione da interconnettere offre un livello di sicurezza almeno equivalente a quello di INTERPOL;

- (d) l'interconnessione permette il rispetto delle condizioni di trattamento stabilite dalle fonti dei dati contenute nel Sistema d'Informazione di INTERPOL e nel sistema d'informazione da interconnettere;
 - (e) l'interconnessione permette all'Ufficio centrale nazionale, all'istituzione nazionale o all'ente internazionale che ha inserito i dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL e al Segretariato Generale, di essere informati immediatamente riguardo ogni eventuale elemento dei dati interconnessi che possa esser d'interesse per le finalità di cooperazione internazionale di polizia.
2. Ogni richiesta di interconnessione da parte di istituzioni nazionali deve essere inviata attraverso il suo Ufficio centrale nazionale.
 3. Il Segretariato Generale sottopone al Comitato Esecutivo per approvazione ogni richiesta per l'interconnessione, fornendo:
 - (a) una copia della richiesta di interconnessione ricevuta, specificando la persona che sarà responsabile di controllare l'interconnessione presso l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale;
 - (b) la valutazione della richiesta da parte del Segretariato Generale e le implicazioni economiche di tale richiesta per l'Organizzazione;
 - (c) l'esito dei test condotti dal Segretariato Generale;
 - (d) l'opinione della Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL se la banca dati contiene dati personali o vi è collegata.
 4. Se il Comitato Esecutivo autorizza l'interconnessione, il Segretariato Generale è tenuto a informare preventivamente le fonti delle informazioni registrate nella banca dati per effettuare l'interconnessione. Il Segretariato Generale specifica le condizioni dell'interconnessione.
 5. Il Segretariato Generale conserva un registro aggiornato delle operazioni di interconnessione, nel quale sono riportate le condizioni di ogni operazione. Gli Uffici centrali nazionali possono consultare tale registro in ogni momento. Gli enti internazionali possono consultare tale registro nel rispetto dei diritti di accesso loro conferiti.
 6. Il Comitato Esecutivo presenta ogni anno all'Assemblea Generale l'autorizzazione concessa per le operazioni di interconnessione.

Articolo 56: Operazioni per lo scaricamento dei dati e dei file per le finalità della cooperazione internazionale di polizia

1. Tutte le operazioni relative allo scaricamento di dati e file devono rispettare le seguenti condizioni:
 - (a) lo scopo delle operazioni di scaricamento di dati e file è specificato, esplicito e conforme agli obiettivi e alle attività dell'Organizzazione;
 - (b) la richiesta rientra nell'interesse delle finalità di cooperazione internazionale di polizia;
 - (c) un'operazione di interconnessione non può essere effettuata a causa dei costi e delle caratteristiche funzionali e tecniche del Sistema di Informazione da interconnettere;
 - (d) il sistema d'informazione dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale offre un livello di sicurezza almeno equivalente a quello del Sistema di Informazione di INTERPOL;
 - (e) le condizioni stabilite dalle fonti per il trattamento e l'utilizzo dei dati scaricati vengono rigorosamente osservate;

- (f) le operazioni di scaricamento di dati o file sono effettuate per un periodo non superiore a sei mesi;
 - (g) i dati scaricati sono aggiornati almeno una volta la settimana, compreso qualora tale aggiornamento implichi la cancellazione dei dati;
 - (h) i dati non vengono copiati nel sistema di informazione nel quale sono scaricati;
 - (i) i dati scaricati devono essere sistematicamente cancellati quando la finalità è stata conseguita o al più tardi alla scadenza dei sei mesi;
 - (j) l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che procede allo scaricamento dei dati dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, all'istituzione nazionale o all'ente internazionale che li ha inseriti nel Sistema di Informazione di INTERPOL e al Segretariato Generale, di ogni elemento informativo proveniente dai dati scaricati che sia di interesse per le finalità di cooperazione internazionale di polizia.
2. Tutte le richieste di scaricamento di dati o file provenienti da un'istituzione nazionale devono essere inviate attraverso il proprio Ufficio centrale nazionale.
 3. Il Segretariato Generale viene legittimato ad autorizzare un'operazione di scaricamento dati, fatte salve:
 - (a) l'osservanza delle condizioni di cui sopra; e
 - (b) le garanzie scritte fornite dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale che chiede di effettuare le operazioni di scaricamento di dati e file, attraverso le quali si impegna a osservare le condizioni, le finalità dello scaricamento, la sua natura e il suo ambito; e
 - (c) la nomina di una persona responsabile di controllare le operazioni di scaricamento presso l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale.
 4. Se per motivi tecnici o altro il Segretariato Generale non può rispettare una o più condizioni di trattamento correlate ai dati da scaricare, non autorizza l'operazione di scaricamento di dati.
 5. Il Segretariato Generale notifica all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale qualsiasi operazione di scaricamento di dati da lui autorizzata. Specifica tutte le condizioni di scaricamento, in particolare le caratteristiche del sistema d'informazione dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale autorizzato a eseguire le operazioni di scaricamento. Un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale ha 15 giorni di tempo a decorrere dalla data di notifica del Segretariato Generale, per presentare il suo dissenso a qualsiasi possibilità di trattamento da parte dell'Ufficio centrale nazionale o dell'ente internazionale dei dati da esso inseriti nel Sistema di Informazione di INTERPOL. Alla fine del periodo prescritto, il Segretariato Generale viene legittimato a procedere alle operazioni di scaricamento di dati o file con eccezione per i dati per i quali è stato segnalato il dissenso.
 6. Il Segretariato Generale informa il Comitato Esecutivo dell'autorizzazione dello scaricamento che ha concesso fornendo:
 - (a) la sua valutazione della richiesta e le implicazioni economiche per l'Organizzazione;
 - (b) le caratteristiche del sistema d'informazione dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale nel quale i dati sono stati scaricati;
 - (c) una copia delle garanzie scritte fornite dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale che ha richiesto le operazioni di scaricamento di dati e file;
 - (d) il parere della Commissione di controllo degli archivi INTERPOL in caso che i dati scaricati contengano dati personali o siano collegati a essi.

7. Il Segretariato Generale è responsabile di controllare che le condizioni per lo scaricamento siano rispettate per tutto il periodo per il quale tale operazione è stata autorizzata. Si intraprende ogni misura necessaria e appropriata per effettuare tali verifiche.
8. Il Segretariato Generale mantiene un registro dei dati scaricati in cui si specificano le condizioni di ogni operazione effettuata. Gli Uffici centrali nazionali possono consultare tale registro in ogni momento. Anche gli enti internazionali possono consultare tale registro nel rispetto dei diritti di accesso loro conferiti.

Articolo 57: Accesso indiretto

1. Quando una banca dati di polizia non può essere consultata direttamente, oppure un ente internazionale ha solo l'accesso indiretto a una banca dati, il Segretariato Generale determina le procedure per la consultazione di quelle banche dati e procede a informare gli Uffici centrali nazionali riguardo a tali procedure. Inoltre è tenuto a informare anche gli enti internazionali secondo i diritti di accesso loro conferiti.
2. Quando una banca dati può essere consultata direttamente, il Segretariato Generale può autorizzare una richiesta per l'accesso indiretto ai dati contenuti nella banca dati, qualora:
 - (a) l'ente internazionale non abbia diritto di accesso diretto; o
 - (b) l'accesso diretto sia temporaneamente inattivo; o
 - (c) la richiesta sia specifica o complessa e i dati non possano essere ottenuti attraverso la consultazione diretta.
3. Tutte le richieste per l'accesso indiretto da parte di un'istituzione nazionale devono essere presentate attraverso il suo Ufficio centrale nazionale.
4. Nell'esaminare una richiesta di accesso indiretto, il Segretariato Generale si assicura che:
 - (a) la richiesta sia stata fatta dall'Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale o privato;
 - (b) qualora la richiesta provenga da parte di un ente internazionale o privato, essa corrisponda alle finalità per la quale l'accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL era stato concesso;
 - (c) la richiesta sia chiara e motivata;
 - (d) all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale che ha registrato le informazioni compatibili alla richiesta, non sia stata imposta nessuna restrizione all'accesso su quanto richiesto dall'Ufficio centrale nazionale, dall'ente internazionale o privato.

Articolo 58: Restrizioni all'accesso

1. Conformemente all'articolo 7 paragrafo 1 del presente Regolamento, ogni Ufficio centrale nazionale o ciascun ente internazionale può disporre, in qualsiasi momento, restrizioni generali all'accesso ai dati registrati in una banca dati di polizia nei confronti di altri Uffici centrali nazionali, enti internazionali o enti privati. Le restrizioni generali all'accesso disposte da un Ufficio centrale nazionale si applicano ai dati registrati dalle istituzioni nazionali autorizzate dall'Ufficio centrale nazionale.
2. Ogni Ufficio centrale nazionale e ogni ente internazionale può disporre, in qualsiasi momento, restrizioni supplementari all'accesso ai dati registrati relativi alle persone, agli oggetti e agli eventi nei confronti di altri Uffici centrali nazionali, enti internazionali o enti privati.

3. Gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali non possono disporre restrizioni all'accesso applicabili esclusivamente alle istituzioni nazionali di altri Uffici centrali nazionali. Ogni restrizione all'accesso da parte di un Ufficio centrale nazionale si applica a tutte le istituzioni nazionali che sono state autorizzate.
4. La restrizione all'accesso ai dati si applica a qualunque metodo usato per consultare la banca dati di polizia.
5. Quando un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale consulta una banca dati e non può accedere ai dati che corrispondono alla sua ricerca, il Segretariato Generale può trasmettere la richiesta all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale che ha disposto la restrizione all'accesso.
6. I messaggi per i quali un Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale ha autorizzato la registrazione in una delle banche dati dell'Organizzazione sono da considerarsi limitati ai loro destinatari iniziali, salvo indicazioni contrarie del pertinente Ufficio centrale nazionale o dell'ente in questione.
7. Le restrizioni all'accesso non possono essere revocate dal Segretariato Generale tranne che in situazioni urgenti secondo la procedura applicabile o quando i dati sono divenuti pubblici.
8. Le restrizioni all'accesso sono dati confidenziali che sono trattati conformemente all'articolo 112 del presente Regolamento.

Articolo 59: Divulgazione di dati soggetti a restrizioni

1. La divulgazione di dati soggetti a restrizioni può essere effettuata in casi urgenti previsti dall'articolo 26 paragrafo 2 del presente Regolamento e secondo la seguente procedura:
 - (a) il Segretariato Generale informa l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha registrato tali dati, che le condizioni fissate dall'articolo 26 paragrafo 2 del presente Regolamento sono state soddisfatte e fissa un termine massimo proporzionato alla minaccia, per opporsi all'annullamento di tali restrizioni;
 - (b) tutte le richieste di annullamento delle restrizioni indirizzate a un'istituzione nazionale devono essere trasmesse attraverso il pertinente Ufficio centrale nazionale;
 - (c) alla scadenza del termine fissato dal Segretariato Generale, e in assenza di un'espressa opposizione dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale che ha registrato i dati soggetti a restrizioni e concernenti la minaccia, tali restrizioni saranno revocate;
 - (d) il Segretariato Generale informa, non appena possibile, il Comitato Esecutivo e la Commissione per il controllo degli archivi INTERPOL che è stata applicata questa procedura di urgenza.

Articolo 60: Accesso attraverso parti terze

1. Il Segretariato Generale può trattare le richieste di accesso presentate attraverso le organizzazioni internazionali o le persone giuridiche di diritto privato con le quali l'Organizzazione sta considerando di stabilire delle relazioni di collaborazione in materia di trattamento dei dati.

2. Qualora una parte terza chieda accesso ai dati contenuti in una banca dati di polizia, il Segretariato Generale può trasmettere tali dati solo con una preventiva ed espressa autorizzazione da parte della fonte dei dati.

Articolo 61: Divulgazione dei dati al pubblico

1. Il Segretariato Generale chiede il parere della Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL su ogni politica che si decida di adottare, conformemente alle condizioni stabilite nel successivo paragrafo 2, per la divulgazione al pubblico dei dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL ogni volta che tale divulgazione riguarda il trattamento dei dati di carattere personale.
2. I dati trattati nel Sistema d'Informazione di INTERPOL possono essere divulgati al pubblico solo se si verificano le seguenti condizioni:
 - (a) la divulgazione viene effettuata per almeno una delle seguenti finalità:
 - (i) per avvisare la popolazione;
 - (ii) per chiedere l'ausilio della popolazione;
 - (iii) per ogni altro scopo destinato a promuovere la cooperazione internazionale di polizia;
 - (b) la fonte dei dati ha autorizzato preventivamente la divulgazione degli stessi, in particolare il tipo di dati che possono essere divulgati, il loro metodo di divulgazione, i potenziali destinatari di tale divulgazione e ha indicato tutte le condizioni specifiche relative alla divulgazione;
 - (c) la divulgazione è conforme agli scopi e alle attività dell'Organizzazione ed è effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone che sono oggetto della cooperazione internazionale di polizia;
 - (d) la divulgazione non è tale da poter pregiudicare l'immagine dell'Organizzazione o dei suoi interessi o di quelli dei suoi membri;
 - (e) la divulgazione non riguarda una persona che, al tempo dei reati in questione, era considerata un minore secondo la legislazione applicabile nel Paese dell'Ufficio centrale nazionale o dell'ente internazionale che ha inserito i dati nel sistema, salvo che tale Ufficio centrale nazionale o ente internazionale e il Segretariato Generale considerino tale divulgazione essenziale per la cooperazione internazionale di polizia e se la divulgazione in questione sia conforme ai principi che si applicano nella legislazione nazionale e nel diritto internazionale.
3. Nel caso in cui un avviso o i dati in esso contenuti siano divulgati attraverso un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale, diversi dalla fonte dei dati, dovranno essere soddisfatte le due condizioni seguenti, in aggiunta alle condizioni elencate al paragrafo 2:
 - (a) il Segretariato Generale abbia preventivamente autorizzato tale divulgazione;
 - (b) i dati contenuti nell'avviso siano copiati in modo identico e aggiornati regolarmente per assicurare che rimangano esatti.

SEZIONE 4: USO DEI DATI

Articolo 62: Condizioni di utilizzo

1. Tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali che si apprestano a utilizzare i dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL sono tenuti a verificare:
 - (a) l'esattezza e la pertinenza dei dati;
 - (b) lo scopo per il quale essi si apprestano a utilizzare i dati;
 - (c) ogni condizione speciale di utilizzo;
 - (d) ogni restrizione all'accesso posta su questi dati valida per un altro Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale a cui essi devono essere inoltrati.

Articolo 63: Verifica dell'esattezza e della pertinenza dei dati prima del loro utilizzo

1. Tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali che si apprestano a utilizzare i dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL devono assicurarsi che tali dati siano ancora esatti e pertinenti.
2. Un Ufficio centrale nazionale procede alle necessarie verifiche direttamente presso l'Ufficio centrale nazionale che ha registrato i dati, o se i dati sono stati registrati da un'istituzione nazionale, procede alle verifiche presso l'Ufficio centrale nazionale di tale istituzione nazionale. Se i dati sono stati registrati da un ente internazionale si procede alle verifiche necessarie presso il Segretariato Generale.
3. Un'istituzione nazionale procede alle necessarie verifiche mediante il suo Ufficio centrale nazionale.
4. Un ente internazionale procede alle necessarie verifiche presso l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale esclusivamente attraverso il Segretariato Generale salvo che gli siano stati concessi i diritti di accesso.

Articolo 64: Uso per finalità di polizia criminale diverse dalle finalità iniziali

1. Conformemente all'articolo 10 paragrafo 6 del presente Regolamento, tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali che si apprestano a utilizzare i dati per una finalità di polizia criminale diversa dalle finalità specifiche di cooperazione internazionale per la quale i dati sono stati registrati inizialmente nelle banca dati di polizia dell'Organizzazione, assicurano che queste finalità:
 - (a) siano conformi agli scopi e alle attività dell'Organizzazione;
 - (b) non siano incompatibili con le finalità iniziali;
 - (c) siano lecite rispetto alla legislazione applicabile.
2. Detti Uffici centrali nazionali o istituzioni informano anticipatamente l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha registrato i dati, come segue:
 - (a) un Ufficio centrale nazionale informa direttamente l'Ufficio centrale nazionale che ha effettuato la registrazione. Se i dati sono stati registrati da un'istituzione nazionale si informa l'Ufficio centrale nazionale di questa istituzione nazionale, se i dati sono stati registrati da un ente internazionale si informa il Segretariato Generale;

- (b) un'istituzione nazionale informa l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha effettuato la registrazione dei dati tramite il suo Ufficio centrale nazionale;
 - (c) un ente internazionale informa l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale che ha effettuato la registrazione dei dati attraverso il Segretariato Generale, salvo che si tratti di un ente internazionale con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati, che in conformità all'articolo 27 paragrafo 5 lettera f del presente Regolamento è stato autorizzato a inviare direttamente i dati tramite messaggi.
3. A partire dalla data di notifica, la fonte dispone di 10 giorni per opporsi all'utilizzo dei dati per le finalità previste. Questo termine può essere ridotto dal Segretariato Generale in caso di urgenza.

Articolo 65: Uso dei dati a fini amministrativi

1. Conformemente all'articolo 10 paragrafo 6 del presente Regolamento, tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali che prevedono di utilizzare i dati a fini amministrativi, chiedono la preventiva autorizzazione della fonte dei dati:
- (a) un Ufficio centrale nazionale fa richiesta direttamente all'Ufficio centrale nazionale che ha effettuato la loro registrazione o, se i dati sono stati registrati da un'istituzione nazionale, fa richiesta all'Ufficio centrale nazionale di questa istituzione nazionale. Se i dati sono stati registrati da un ente internazionale si fa richiesta al Segretariato Generale;
 - (b) un'istituzione nazionale fa richiesta al suo Ufficio centrale nazionale che procede conformemente alla succitata lettera a;
 - (c) un ente internazionale fa richiesta alla fonte dei dati tramite il Segretariato Generale salvo che gli siano stati conferiti i diritti di accesso.

Articolo 66: Condizioni particolari di utilizzo

1. Conformemente all'articolo 45 del presente Regolamento, il Segretariato Generale pone in evidenza, al momento della consultazione di tutti i dati, le condizioni particolari di utilizzo stabilite nel momento in cui i dati sono stati registrati dall'Ufficio centrale nazionale, dall'istituzione nazionale o dall'ente internazionale, in particolare, le condizioni relative all'uso dei dati come prova in un procedimento penale.
2. Tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali che si apprestano a utilizzare i dati registrati nelle banche dati di polizia, osservano particolari condizioni di utilizzo fissate dall'Ufficio centrale nazionale, dall'istituzione nazionale o dall'ente internazionale che ha effettuato la loro registrazione.
3. Il Segretariato Generale assicura che tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali o gli enti internazionali che consultano i dati conoscano queste condizioni speciali di utilizzo in modo che siano prese le misure necessarie per il loro rispetto.

Articolo 67: Inoltro dei dati

1. Tutti gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali che si apprestano a inoltrare a un altro Ufficio centrale nazionale o ente internazionale i dati contenuti nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione, si assicurano presso il Segretariato Generale o presso l'Ufficio centrale

nazionale, l'istituzione nazionale e l'ente internazionale che ha effettuato la loro registrazione, che tali dati non siano oggetto di restrizioni:

- (a) un Ufficio centrale nazionale procede alle necessarie verifiche direttamente presso l'Ufficio centrale nazionale che ha effettuato la loro registrazione o se i dati sono stati registrati da un'istituzione nazionale si procede alle verifiche presso l'Ufficio centrale nazionale di questa istituzione nazionale. Se i dati sono stati registrati da un ente internazionale si procede alle verifiche necessarie presso il Segretariato Generale;
- (b) un ente internazionale procede alle necessarie verifiche presso l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale esclusivamente tramite il Segretariato Generale salvo che si tratti di un ente internazionale con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati che sia stato autorizzato, in applicazione all'articolo 27 paragrafo 5 lettera f del presente Regolamento, a inviare direttamente i dati tramite messaggi.

2. Tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali che si apprestano a trasmettere dati particolarmente sensibili contenuti nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione, si assicurano che tale trasmissione sia pertinente e abbia un valore particolare in materia di investigazione criminale per il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione e le finalità del trattamento.
3. Nel momento della trasmissione dei dati, l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale e il Segretariato Generale indicano, in caso di accesso indiretto:
 - (a) la fonte dei dati;
 - (b) le condizioni particolari di utilizzo specificatamente stabilite dalla fonte;
 - (c) il livello di riservatezza dei dati;
 - (d) la data di registrazione e la durata della conservazione nelle banche dati di polizia;
 - (e) lo status delle persone e il tipo di azione da intraprendere relativamente a esse in caso di dati di carattere personale;
 - (f) ogni specifico metodo per il trattamento dei dati.
4. Una copia esatta dei dati trasmessi viene spedita alla fonte delle informazioni, qualora si ritenga necessario o se la fonte la richieda.
5. Conformemente all'articolo 58 paragrafo 6 del presente Regolamento, il Segretariato Generale non può trasmettere un messaggio che ha ricevuto a un Ufficio centrale nazionale o a un ente internazionale che non sia il destinatario, senza il preventivo consenso dell'Ufficio centrale nazionale o dell'ente internazionale che lo ha trasmesso originariamente.

SEZIONE 5: REGOLAMENTI SPECIFICI RELATIVI AGLI ARCHIVI D'ANALISI CRIMINALE

Articolo 68: Creazione di archivi d'analisi

1. I principi di trattamento e le condizioni per registrare i dati nelle banche dati dell'Organizzazione disposti dal presente Regolamento, sono validi per gli archivi d'analisi soggetti alle disposizioni sottostanti.
2. Il Segretariato Generale sottopone al Comitato Esecutivo, per la preventiva approvazione, ogni proposta relativa ai progetti d'analisi criminale che portano alla creazione di un archivio d'analisi.
3. Per giustificare la sua richiesta il Segretariato Generale fornisce:

- (a) il motivo che ha portato il Segretariato Generale, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali a elaborare questo progetto così come le sue implicazioni finanziarie;
 - (b) la lista degli Uffici centrali nazionali, delle istituzioni nazionali e degli enti internazionali che potranno essere coinvolti nel progetto;
 - (c) la lista delle caratteristiche generali dell'archivio d'analisi stabilite di concerto con tali Uffici centrali nazionali, istituzioni nazionali ed enti internazionali;
 - (d) il parere della Commissione di Controllo degli Archivi INTERPOL se l'archivio di analisi contiene dati personali o è correlato a tali dati.
4. La creazione di ogni archivio d'analisi è immediatamente notificata agli Uffici centrali nazionali, alle istituzioni nazionali e agli enti internazionali che potranno essere coinvolti nel progetto.

Articolo 69: Struttura degli archivi d'analisi

1. Gli archivi d'analisi possono essere o non essere collegati alle banche dati di polizia dell'Organizzazione, secondo le finalità degli archivi in questione e le condizioni di sicurezza e di riservatezza richieste.
2. I dati registrati in un archivio d'analisi possono essere copiati in una banca dati dell'Organizzazione se essi rispettano le condizioni minime per la registrazione, proprie di tale banca dati, salvo espresso consenso dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale e dell'ente internazionale che ha fornito i dati.
3. Se i dati registrati in un archivio d'analisi sono tali da permettere gli aggiornamenti di una o più banche dati dell'Organizzazione, il Segretariato Generale deve prendere tutte le misure appropriate a tal fine.

Articolo 70: Rapporti d'analisi criminale

I rapporti d'analisi criminale preparati per gli archivi d'analisi devono:

- (a) fare una chiara distinzione fra le informazioni ottenute dal Segretariato Generale e le conclusioni che quest'ultimo ha tratto dalle informazioni;
- (b) indicare le fonti dei dati citati, lo status delle persone menzionate e la data in cui l'analisi è stata realizzata;
- (c) specificare che, prima di fare un qualsiasi uso di questi rapporti e dei dati in essi contenuti, il Segretariato Generale e le fonti dei dati devono essere consultati per accertare i diritti e le restrizioni legati a essi.

Articolo 71: Completamento dei progetti d'analisi criminale

1. Quando un progetto d'analisi criminale è ultimato:
 - (a) gli archivi d'analisi criminale attinenti devono essere distrutti;
 - (b) il rapporto d'analisi criminale può essere conservato a condizione di impedire qualunque uso non pertinente o contrario alle norme sul trattamento specificate nel presente Regolamento.
2. La divulgazione del rapporto d'analisi criminale o di ogni dato in esso contenuto deve rispettare le eventuali restrizioni che possono essere state imposte dalle fonti dei dati in esso contenuti nonché tutte le altre misure legate a esso relative alla sicurezza e alla riservatezza.

CAPITOLO II: AVVISI E DIFFUSIONI

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI AVVISI

Articolo 72: Sistema INTERPOL relativo agli avvisi

1. Il sistema INTERPOL relativo agli avvisi è costituito da un insieme di avvisi pubblicati per scopi specifici e identificabili da un codice colorato e di avvisi speciali pubblicati nel quadro della cooperazione specifica non trattata da precedenti categorie di avvisi.
2. Una categoria di avvisi o avvisi speciali può essere creata solo con l'approvazione dell'Assemblea Generale in quanto, se l'avviso contiene o è legato a dati personali, ha preventivamente ottenuto il parere della Commissione di Controllo degli Archivi INTERPOL.
3. Le condizioni di pubblicazione sono definite per ogni categoria di avvisi o di avvisi speciali. Queste condizioni sono perlomeno equivalenti alle condizioni generali richieste per registrare questi dati nelle banche dati dell'Organizzazione.
4. Le condizioni di pubblicazione di ogni categoria di avvisi sono definite più avanti. Le condizioni di pubblicazione di ogni categoria di avvisi speciali sono specificate in un accordo.

Articolo 73: Ruolo del Segretariato Generale

1. Il Segretariato Generale è responsabile per la pubblicazione di ogni avviso INTERPOL richiesto da un Ufficio centrale nazionale o da un ente internazionale a nome dell'Organizzazione.
2. In particolare esso è responsabile:
 - (a) di verificare la conformità di tutte le richieste di avvisi al presente Regolamento e di procedere alla pubblicazione, prima possibile, di ogni avviso ritenuto conforme;
 - (b) di registrare simultaneamente tutte gli avvisi pubblicati in una banca dati dell'Organizzazione in modo che essa sia direttamente consultabile dagli Uffici centrali nazionali, dalle istituzioni nazionali e dagli enti internazionali, secondo i diritti di accesso loro conferiti;
 - (c) di procedere alla traduzione di tutti gli avvisi nelle lingue di lavoro dell'Organizzazione secondo le direttive stabilite dall'Assemblea Generale;
 - (d) di assistere gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali in caso di riscontro positivo dell'interrogazione;
 - (e) di assicurare che tutti gli avvisi pubblicati continuino a essere conformi alle condizioni di pubblicazione e siano regolarmente valutati dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale che ha richiesto la loro pubblicazione.

Articolo 74: Struttura degli avvisi INTERPOL

1. Il Segretariato Generale di concerto con gli Uffici centrali nazionali o con i loro rappresentanti in seno all'organo consultivo creato appositamente, definisce e modifica, quando necessario, la struttura di ogni categoria di avviso speciale con doverosa ottemperanza delle condizioni di pubblicazione, così come tutte le altre direttive o decisioni emanate dall'Assemblea Generale o dal Comitato Esecutivo.

2. Senza creare pregiudizio ai principi enunciati al Titolo I del presente Regolamento, la struttura di una categoria di avvisi speciali si definisce attraverso un accordo tra l'ente internazionale e l'Organizzazione.
3. Un avviso può contenere dati che provengono da diverse fonti se tutte le seguenti condizioni sono state rispettate:
 - (a) le fonti hanno acconsentito a tale trattamento;
 - (b) tale trattamento presenta, per l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente, un interesse specifico rispetto a questa richiesta di cooperazione o a questa segnalazione;
 - (c) i dati sono chiaramente identificati come provenienti da fonti diverse;
 - (d) questo trattamento non genera costi supplementari importanti.

Articolo 75: Richiesta di pubblicazione dell'avviso

1. Le richieste di avviso sono trasmesse in almeno una delle lingue di lavoro dell'Organizzazione.
2. Prima di chiedere la pubblicazione dell'avviso, l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale si assicura:
 - (a) della qualità e della liceità dei dati forniti in supporto alla sua richiesta;
 - (b) che le condizioni di pubblicazione legate alla richiesta siano soddisfatte;
 - (c) che i dati siano d'interesse per la cooperazione internazionale di polizia;
 - (d) che la richiesta sia conforme al Regolamento INTERPOL in particolare all'articolo 2 paragrafo 1 e all'articolo 3 dello Statuto, così come agli obblighi imposti all'autorità richiedente relativamente al diritto internazionale.

Articolo 76: Esame delle richieste attraverso il Segretariato Generale

1. Tutte le richieste di avviso vengono esaminate dal Segretariato Generale in relazione alla conformità al presente Regolamento.
2. Il Segretariato Generale non può pubblicare un avviso a nome dell'Organizzazione se:
 - (a) i dati forniti non rispondono alle condizioni di pubblicazione dell'avviso;
 - (b) la pubblicazione del suddetto avviso non presenta, nel caso in specie, un interesse per la cooperazione internazionale di polizia. Tale interesse è valutato in relazione alla possibilità che la richiesta possa essere trattata dall'insieme dei Membri dell'Organizzazione;
 - (c) la pubblicazione del suddetto avviso reca pregiudizio all'immagine dell'Organizzazione o ai suoi interessi.
3. Durante il periodo del loro esame da parte del Segretariato Generale, le richieste di avvisi sono registrate, a titolo temporaneo, in una banca dati dell'Organizzazione. Deve essere apposta un'indicazione supplementare in modo che, al momento della consultazione, gli avvisi siano identificati come tali e non confusi con gli avvisi pubblicati.

Articolo 77: Richieste di avvisi incomplete o non conformi alle condizioni di pubblicazione

1. Quando una richiesta è incompleta, l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente, alla prima opportunità e dopo aver consultato il Segretariato Generale, fornisce tutti i dati supplementari richiesti per la pubblicazione dell'avviso.

2. Il Segretariato Generale propone all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale richiedente, ogniqualvolta possibile, la pubblicazione di ulteriori avvisi qualora i dati forniti siano insufficienti per permettere la pubblicazione dell'avviso richiesto ma che rispecchiano gli scopi e le condizioni per la pubblicazione di un altro avviso.
3. Il Segretariato Generale propone all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale richiedente, ogniqualvolta possibile, la trasmissione di una diffusione quando la richiesta non è indirizzata a tutti i Membri dell'Organizzazione o quando i dati forniti non sono sufficienti per permettere la pubblicazione di un avviso, ma corrispondono agli scopi e alle condizioni di trasmissione e di registrazione di una diffusione.

Articolo 78: Pubblicazione degli avvisi

1. Gli avvisi sono pubblicati dal Segretariato Generale all'attenzione di tutti gli Uffici centrali nazionali come segue:
 - (a) gli Uffici centrali nazionali sono informati della pubblicazione di un avviso il giorno della pubblicazione;
 - (b) gli Uffici centrali nazionali sono in grado di consultare tutti gli avvisi pubblicati in una banca dati di polizia dell'Organizzazione, fatte salve le misure temporanee trattate nell'articolo 129 del presente Regolamento.
2. Gli avvisi sono consultabili anche attraverso:
 - (a) le istituzioni nazionali, secondo le autorizzazioni di accesso loro conferite dai rispettivi Uffici centrali nazionali;
 - (b) gli enti internazionali, quando espressamente previsto da un accordo con l'Organizzazione.
3. Nonostante quanto disposto dall'articolo 58 del presente Regolamento, ogni Ufficio centrale nazionale o ente internazionale che chieda la pubblicazione di un avviso, acconsente a non porre alcuna restrizione di accesso ai dati da lui forniti nei confronti di un Ufficio centrale nazionale o un'istituzione nazionale, a cui è stata concessa l'autorizzazione di consultare gli avvisi. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale mantiene la possibilità di stabilire restrizioni di accesso ai dati forniti a un ente internazionale che non dispone della facoltà di svolgere indagini e perseguire reati.

Articolo 79: Esecuzione degli avvisi

1. Gli Uffici centrali nazionali trasmettono:
 - (a) a tutte le autorità competenti del loro Paese, quanto prima e conformemente alla legislazione nazionale, tutti i dati contenuti negli avvisi che essi ricevono, così come l'aggiornamento di tali avvisi;
 - (b) all'Ufficio centrale nazionale e all'ente internazionale richiedente nonché al Segretariato Generale, tutti i dati di cui essi dispongono riguardo a persone o a scopi per i quali l'avviso è stato pubblicato, in particolare ogniqualvolta che questi dati siano tali da permettere il raggiungimento dello scopo dell'avviso. Un'istituzione nazionale deve trasmettere questi dati tramite il suo Ufficio centrale nazionale;
 - (c) al Segretariato Generale, ogni informazione che possa dare origine a dubbi circa la conformità di un avviso con il presente Regolamento.
2. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha originariamente richiesto l'avviso:
 - (a) assicura che i dati forniti nell'avviso siano ancora esatti e pertinenti;

- (b) trasmette al Segretariato Generale ogni dato che possa modificare il contenuto dell'avviso pubblicato e valuta se le modifiche apportate chiedano il ritiro di tale avviso.

Articolo 80: Sospensione o ritiro di un avviso

1. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente può sospendere la sua richiesta di cooperazione o la sua segnalazione per un periodo non superiore a sei mesi indicando le ragioni di tale sospensione al Segretariato Generale il quale in seguito procede alla sospensione dell'avviso.
2. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha richiesto l'avviso cancella la richiesta di cooperazione o di segnalazione e chiede al Segretariato Generale di cancellare immediatamente l'avviso:
 - (a) quando lo scopo della richiesta o della segnalazione è stato raggiunto; o
 - (b) se questa richiesta o segnalazione è legata a una o più richieste o segnalazioni il cui scopo è stato raggiunto e senza le quali essa non può essere mantenuta; o
 - (c) se non si desidera più mantenerla; o
 - (d) se l'avviso non soddisfa più le condizioni per la sua pubblicazione.

Articolo 81: Cancellazione di un avviso

1. Il Segretariato Generale procede all'annullamento di un avviso se:
 - (a) lo scopo della richiesta di cooperazione e di segnalazione all'origine della pubblicazione dell'avviso è stato raggiunto e tale informazione è stata confermata dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale richiedente; o
 - (b) se la richiesta o la segnalazione è legata a una o più richieste o segnalazioni il cui scopo è stato raggiunto e senza le quali essa non può essere mantenuta; o
 - (c) se l'avviso non soddisfa più le condizioni per la sua pubblicazione; o
 - (d) se l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che aveva chiesto la pubblicazione dell'avviso ottiene i dati che gli permetterebbero di effettuare gli interventi necessari, senza tuttavia adottare alcuna misura pertinente e, dopo essere stato interpellato in merito, non ha fornito delle ragioni soddisfacenti per la sua mancanza di intervento.

SEZIONE 2: DIPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI AVVISI ROSSI

Articolo 82: Scopo degli avvisi rossi

Gli avvisi di ricerca rossi sono pubblicati su richiesta di un Ufficio centrale nazionale o di un ente internazionale con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati, al fine di chiedere la localizzazione di una persona ricercata, la sua detenzione, il suo arresto o la limitazione della libertà personale ai fini dell'extradizione, della consegna o di un'azione simile conforme al diritto.

Articolo 83: Condizioni particolari per la pubblicazione di un avviso rosso

1. Criteri minimi:
 - (a) l'avviso rosso può essere pubblicato solo se sussistono le seguenti condizioni cumulative:

- (i) il reato interessato è un reato di diritto comune di particolare gravità. Le seguenti categorie di reati non possono dare luogo alla pubblicazione di un avviso rosso:
 - crimini che in vari Paesi sollevano delle questioni controverse legate alle norme di comportamento e di carattere culturale,
 - crimini legati a questioni familiari o private,
 - crimini commessi in violazione di leggi o regolamenti di natura amministrativa o derivanti da dispute private salvo che l'attività criminale sia volta a favorire un crimine grave o se si sospetta che sia connessa alla criminalità organizzata,
 il Segretariato Generale mantiene una lista non esaustiva di reati specifici che comprende le suddette categorie che aggiorna e condivide con gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali;
 - (ii) limiti delle sanzioni penali:
 - nel caso in cui una persona è ricercata per essere perseguita penalmente, la condotta che costituisce il reato è punibile con una pena massima che prevede la privazione della libertà di almeno due anni o una pena più grave,
 - nel caso in cui una persona è ricercata per l'esecuzione di una condanna penale, la pena inflitta è di un minimo di sei mesi di prigione e/o la restante pena è di almeno sei mesi,
 - (iii) la richiesta è di interesse per gli scopi di cooperazione internazionale di polizia;
- (b) il Segretariato Generale può decidere di pubblicare un avviso rosso nonostante i criteri (i) e/o (ii) succitati non siano adempiuti, se, dopo aver consultato l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente, ritiene che la pubblicazione dell'avviso rosso sarebbe di particolare importanza ai fini della cooperazione internazionale;
- (c) vari reati: se la richiesta include diversi crimini, l'avviso rosso può essere pubblicato per tutti i reati che rientrano nel Regolamento di INTERPOL, a condizione che almeno uno di questi soddisfi i criteri sopradescritti.

2. Dati minimi:

- (a) dati identificativi:

gli avvisi rossi devono essere pubblicati solo quando sono stati forniti sufficienti dati identificativi. Saranno considerate sufficienti almeno una delle due seguenti combinazioni di elementi identificativi:

 - (i) cognome, nome, sesso, data di nascita (almeno l'anno) e uno degli elementi identificativi che seguono:
 - descrizione fisica, o
 - profilo del DNA, o
 - impronte digitali, o
 - dati contenuti nei documenti di identità (p. es. passaporto o carta d'identità nazionale),
 - (ii) fotografie di buona qualità con alcuni dati aggiuntivi (p. es. alias, nome di uno o di entrambi i genitori, ulteriore descrizione fisica, il profilo del DNA e le impronte digitali);
- (b) dati giuridici:

gli avvisi rossi devono essere pubblicati solo quando sono stati forniti sufficienti dati giuridici. Saranno considerati sufficienti se includono almeno:

 - (i) l'esposizione dei fatti, che deve fornire una descrizione concisa e chiara delle attività criminali della persona ricercata includendo la data e il luogo della presunta attività criminale, e

- (ii) la/le fattispecie penali, e
- (iii) le disposizioni giuridiche nelle quali rientra l'illecito (laddove sia possibile, e in conformità alle leggi nazionali o al regolamento dell'ente internazionale autorizzato, l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente fornisce il testo delle pertinenti disposizioni penali, e
- (iv) la massima pena applicabile, la pena imposta, o la rimanenza della pena da scontare, e
- (v) il riferimento di un mandato di arresto valido o di una decisione giudiziaria equivalente (laddove sia possibile, e in conformità alle leggi nazionali o al regolamento dell'ente internazionale autorizzato, l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente fornisce una copia del mandato di arresto o della decisione giudiziaria).

Articolo 84: Garanzie fornite dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale richiedente

L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente assicura che:

- (a) l'autorità che ha emesso il mandato di arresto o la decisione giudiziaria sia autorizzata a farlo;
- (b) la richiesta di pubblicazione dell'avviso di ricerca rosso sia stata armonizzata con le autorità pertinenti responsabili dell'extradizione e siano state date garanzie che l'extradizione verrà richiesta all'arresto della persona, in conformità con le leggi nazionali e/o ai trattati bilaterali e multilaterali applicabili;
- (c) se il mandato di arresto non sia stato emesso da un'autorità giudiziaria, le leggi del Paese richiedente o le norme che guidano le operazioni dell'ente internazionale prevedano una procedura di appello dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Articolo 85: Invio di documenti che potrebbero agevolare i procedimenti di estradizione o di consegna

Quando lo considera utile e appropriato, l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente fornisce al Segretariato Generale ulteriori documenti che potrebbero agevolare i procedimenti di estradizione o di consegna. Il Segretariato Generale potrebbe custodire tali documenti e inoltrarli su richiesta ai Paesi interessati.

Articolo 86: Revisione legale da parte del Segretariato Generale

Il Segretariato Generale effettua una revisione legale di tutti gli avvisi rossi prima della loro pubblicazione, per garantire la conformità con lo Statuto e il Regolamento di INTERPOL, in particolare con gli articoli 2 e 3 dello Statuto di INTERPOL.

Articolo 87: Misure da adottare quando viene localizzata la persona ricercata

Se una persona oggetto di un avviso rosso viene localizzata, occorre adottare le seguenti misure:

- (a) il Paese in cui è stata localizzata questa persona:
 - (i) informa immediatamente l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente e il Segretariato Generale dell'avvenuta localizzazione della persona, tuttavia possono esservi restrizioni derivanti dalle leggi nazionali e da trattati internazionali applicabili,

- (ii) adotta tutte le misure concesse dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali applicabili, come la custodia cautelare della persona ricercata o il monitoraggio o la limitazione dei suoi spostamenti;
- (b) l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente interviene tempestivamente appena ricevuta la notizia dell'avvenuta localizzazione della persona in un altro Paese e, in particolare, assicura la celere trasmissione – entro i limiti di tempo stabiliti per il caso in questione – di dati e documenti giustificativi richiesti dal Paese in cui è avvenuta la localizzazione della persona o dal Segretariato Generale;
- (c) il Segretariato Generale fornisce assistenza ai pertinenti Uffici centrali nazionali o enti internazionali agevolando in particolare l'invio dei documenti correlati alla custodia cautelare o alle procedure di estradizione, in conformità alle relative leggi nazionali e ai trattati internazionali applicabili.

SEZIONE III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE SU ALTRE TIPOLOGIE DI AVVISI

Articolo 88: Avvisi blu

1. Gli avvisi blu vengono pubblicati al fine di:
 - (a) ottenere informazioni su una persona oggetto di indagini criminali; e/o
 - (b) localizzare una persona oggetto di indagini criminali; e/o
 - (c) identificare una persona oggetto di indagini criminali.
2. Gli avvisi blu possono essere pubblicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) il soggetto dell'avviso è stato condannato o accusato, oppure è un sospettato, un testimone o una vittima;
 - (b) si chiedono informazioni supplementari sulla possibile storia criminale, sulla localizzazione o sull'identità della persona o su qualsiasi altro aspetto inerente all'indagine criminale;
 - (c) sono forniti dati sufficienti sull'indagine criminale o sulla persona onde consentire che la cooperazione richiesta sia efficace.
3. Un avviso blu può essere pubblicato solo se contiene sufficienti dati identificativi. Per dati identificativi sufficienti si intendono almeno:
 - (a) se la persona è identificata:
 - (i) il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita (almeno l'anno), la descrizione fisica, il profilo del DNA o le impronte digitali, oppure
 - (ii) una fotografia di buona qualità, con almeno un dato identificativo quale un alias, il nome di uno dei genitori, o una specifica caratteristica fisica non visibile nella fotografia;
 - (b) se la persona non è identificata:
 - (i) una fotografia di buona qualità, e/o
 - (ii) impronte digitali, e/o
 - (iii) il profilo del DNA.

Articolo 89: Avvisi verdi

1. Gli avvisi verdi sono pubblicati per informare sulle attività criminali della persona.
2. Gli avvisi verdi possono essere pubblicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) la persona è considerata una possibile minaccia alla sicurezza pubblica;

- (b) la conclusione è tratta da una valutazione effettuata da un' autorità incaricata dell' applicazione della legge o da un ente internazionale;
 - (c) la valutazione si basa sui precedenti penali o su altre giuste cause;
 - (d) sono forniti dati sufficienti sulla pericolosità affinché l' allerta sia pertinente.
3. Un avviso verde può essere pubblicato solo se fornisce sufficienti dati identificativi. Per dati identificativi sufficienti si intendono almeno:
 - (a) il cognome, il nome, il sesso, la data (almeno l' anno) di nascita della persona, la descrizione fisica, il profilo del DNA o le impronte digitali; oppure
 - (b) una fotografia di buona qualità, con almeno un dato identificativo quale un alias, il nome di uno dei genitori, o una particolare caratteristica fisica non visibile nella fotografia.
 4. Gli Uffici centrali nazionali e le istituzioni nazionali che ricevono gli avvisi verdi devono adottare le misure idonee, in conformità alle loro leggi nazionali.

Articolo 90: Avvisi gialli

1. Gli avvisi gialli sono pubblicati per localizzare una persona scomparsa o per identificare una persona che non è in grado di fornire le proprie generalità.
2. Gli avvisi gialli possono essere pubblicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) la scomparsa o il ritrovamento della persona è stato denunciato e registrato dalla polizia;
 - (b) il luogo di riferimento della persona scomparsa o l' identità della persona ritrovata sono sconosciuti alla polizia;
 - (c) la persona è maggiorenne, e le leggi nazionali sulla privacy non prevedano ostacoli alla presentazione della richiesta;
 - (d) sono forniti sufficienti dati sulla persona o sulle circostanze relative alla sua scomparsa o al ritrovamento per effettuare la relativa identificazione.
3. Un avviso giallo si può pubblicare solo se i dati identificativi sono sufficienti. Per dati identificativi sufficienti si intendono almeno
 - (a) se si tratta di una persona scomparsa:
 - (i) il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita (almeno l' anno), e
 - (ii) la descrizione fisica, una fotografia di buona qualità, il profilo del DNA o le impronte digitali;
 - (b) se si tratta di una persona non in grado di fornire la propria identità:
 - (i) la descrizione fisica, il sesso, e
 - (ii) una fotografia di buona qualità, le impronte digitali o il profilo del DNA.

Articolo 91: Avvisi neri

1. Gli avvisi neri sono pubblicati per identificare le persone decedute.
2. Gli avvisi neri possono essere pubblicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) la polizia ha registrato il ritrovamento di un cadavere;
 - (b) il cadavere non è stato identificato;
 - (c) sono forniti dati sufficienti sul cadavere o sulle circostanze relative al suo ritrovamento per effettuare l' identificazione.

3. Un avviso nero può essere pubblicato solo se i dati identificativi sono sufficienti. Per dati identificativi sufficienti si intendono almeno:
 - (a) una fotografia di buona qualità, e/o
 - (b) le impronte digitali, e/o
 - (c) il profilo del DNA.

Articolo 92: Avvisi viola

1. Gli avvisi viola vengono pubblicati al fine di:
 - (a) informare preventivamente su modi operandi, oggetti, dispositivi o metodi di occultamento utilizzati dai criminali; e/o
 - (b) chiedere informazioni su illeciti per ottenere un chiarimento su di essi o nell'interesse delle indagini.
2. Un avviso viola può essere pubblicato solo alle seguenti condizioni:
 - (a) se i fatti sono stati chiariti:
 - (i) il modus operandi è noto fino nei dettagli, è complesso o si discosta da altri modus operandi applicati per reati simili,
 - (ii) la pubblicazione dell'avviso ha lo scopo di prevenire la reiterazione degli illeciti,
 - (iii) la richiesta contiene sufficienti informazioni sul modus operandi, sugli oggetti, sulle attrezzature o sui nascondigli utilizzati dai criminali per consentire una prevenzione efficace,
 - (iv) la richiesta contiene dati sufficienti per effettuare collegamenti con reati simili al fine di una possibile risoluzione;
 - (b) se i fatti sono ancora oggetto di indagine:
 - (i) si tratta di reati gravi;
 - (ii) i reati permettono di richiamare l'attenzione dei membri dell'Organizzazione verso un modus operandi, un oggetto, un dispositivo o un metodo di occultamento particolare;
 - (iii) la richiesta contiene dati sufficienti sul pertinente modus operandi e su tali oggetti, attrezzature o nascondigli per consentire dei collegamenti.

Articolo 93: Avvisi arancioni

1. Gli avvisi arancioni sono pubblicati per informare preventivamente su un evento, una persona, un oggetto, un procedimento o un modus operandi che potrebbe rappresentare un'imminente minaccia alla sicurezza pubblica e provocare gravi danni a beni o a persone.
2. Gli avvisi arancioni possono essere pubblicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) se si tratti di una persona:
 - (i) è considerata un'imminente minaccia alla sicurezza pubblica o sta preparandosi a commettere, o è in procinto di commettere un reato di diritto comune molto grave;
 - (ii) tale conclusione si basa su una valutazione dell'autorità nazionale incaricata dell'applicazione della legge;
 - (iii) tale valutazione scaturisce dai precedenti penali della persona e/o da altri fondati motivi;
 - (b) se si tratti di un oggetto, evento o modus operandi:
 - (i) sono considerati un'imminente minaccia alla sicurezza pubblica;

(ii) tale conclusione si basa su una valutazione dell'autorità nazionale incaricata dell'applicazione della legge.

3. Un avviso arancione può essere pubblicato solo se sono forniti dati sufficienti sull'imminente pericolosità affinché l'allerta sia pertinente.
4. Gli Uffici centrali nazionali e le istituzioni nazionali che ricevono gli avvisi arancioni devono adottare le misure idonee, in conformità alle loro leggi nazionali.
5. Quando la minaccia che ha motivato la pubblicazione di un avviso arancione non è più imminente, il Segretariato Generale, d'intesa con l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha richiesto la sua pubblicazione, può sostituirlo con qualsiasi altro avviso idoneo.

Articolo 94: Avvisi relativi a opere d'arte rubate

1. Gli avvisi relativi a opere d'arte rubate sono pubblicati per rintracciare opere d'arte o oggetti di valore culturale che sono stati rubati oppure per identificare simili oggetti rinvenuti in circostanze sospette.
2. Gli avvisi relativi a opere d'arte rubate possono essere pubblicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) l'opera d'arte o l'oggetto di valore culturale interessa un'indagine criminale;
 - (b) l'opera è unica e/o ha un valore commerciale considerevole.
3. Un avviso relativo a opere d'arte rubate può essere pubblicato solo se sono forniti dati sufficienti per la sua identificazione.

Articolo 95: Avvisi speciali INTERPOL del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

1. Gli avvisi speciali INTERPOL del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono pubblicati per informare i membri di INTERPOL su una persona o un ente oggetto delle sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza.
2. Gli avvisi speciali INTERPOL del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono pubblicati compatibilmente con l'Accordo sulla Cooperazione tra l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale - INTERPOL e l'Organizzazione delle Nazioni Unite in relazione ai Comitati delle Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
3. Le condizioni per la pubblicazione di questi avvisi speciali devono essere stabilite in conformità alle procedure definite dal Segretariato delle Nazioni Unite e di INTERPOL, d'intesa con i relativi Comitati.

Articolo 96: Altri avvisi speciali

1. Lo scopo, le condizioni per la pubblicazione e la struttura di ogni altra categoria di avvisi speciali devono essere stabiliti nell'accordo citato nell'articolo 28 del presente Regolamento, conformemente agli scopi dell'Organizzazione e alle attività enunciate nel Titolo 1 del presente Regolamento.

2. Un avviso speciale può essere pubblicato solo se i dati soddisfano le condizioni necessarie per pubblicare questa categoria di avvisi speciali, come definito nell'accordo succitato.

SEZIONE 4: DIFFUSIONI

Articolo 97: Sistema delle diffusioni

1. Il sistema delle diffusioni è costituito da richieste standard di cooperazione e di segnalazione ognuna corrispondente a una precisa finalità:
 - (a) arresto o limitazione della libertà di una persona condannata o accusata;
 - (b) rintraccio e localizzazione;
 - (c) acquisizione di ulteriori informazioni;
 - (d) identificazione;
 - (e) informazione preventiva sulle attività criminali di una persona;
 - (f) informazione.
2. Le condizioni per l'invio di una diffusione corrispondono alle condizioni generali di registrazione delle informazioni nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione.
3. Il Segretariato Generale sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo ogni proposta di creazione di una nuova categoria di diffusione. Per giustificare la richiesta, il Segretariato Generale fornisce:
 - (a) gli elementi che lo hanno motivato a proporre questa creazione, nonché le ripercussioni finanziarie di tale creazione;
 - (b) la finalità concreta di questa nuova categoria di diffusione, le condizioni per la sua divulgazione e il tipo di dati contenuti;
 - (c) il risultato di tutti i test effettuati dal Segretariato Generale;
 - (d) il parere della Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL, se la nuova categoria di diffusione contiene dati personali o è collegata a tali dati.

Articolo 98: Formulare per le diffusioni

1. Il Segretariato Generale mette a disposizione degli Uffici centrali nazionali e degli enti internazionali gli strumenti e i meccanismi che consentono loro di procedere a un trattamento automatizzato e omogeneo delle diffusioni nel Sistema di Informazione di INTERPOL e di effettuare una consultazione diretta.
2. Il Segretariato Generale fornisce agli Uffici centrali nazionali e agli enti internazionali i formulari necessari affinché le richieste di cooperazione e di segnalazioni possano essere trasmesse tramite una diffusione.
3. Il Segretariato Generale, d'intesa con gli Uffici centrali nazionali o i loro rappresentanti alle dipendenze degli organi consultivi istituiti appositamente, definisce e modifica, laddove necessario, la struttura di ciascun formulario.

Articolo 99: Trasmissione delle diffusioni

1. Le diffusioni vengono trasmesse in almeno una delle lingue di lavoro dell'Organizzazione.

2. Prima di trasmettere una diffusione, l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale deve assicurare:
 - (a) la qualità e la legittimità dei dati che sono forniti in supporto alla relativa diffusione;
 - (b) la conformità della diffusione alle condizioni generali della registrazione dei dati;
 - (c) l'interesse dei dati ai fini della cooperazione internazionale di polizia;
 - (d) la conformità della richiesta al Regolamento di INTERPOL, specialmente riguardo all'articolo 2 paragrafo 1 e all'articolo 3 dello Statuto e agli obblighi a loro imposti, secondo il diritto internazionale.
3. Un Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale deve utilizzare una diffusione piuttosto che un avviso se:
 - (a) desidera limitare la trasmissione della sua richiesta di cooperazione o della segnalazione a determinati Uffici centrali nazionali o enti internazionali;
 - (b) desidera limitare l'accesso ai dati contenuti nella sua richiesta di cooperazione o nella segnalazione a un ristretto numero di Uffici centrali nazionali o enti internazionali;
 - (c) la richiesta non giustifica o non è idonea alla pubblicazione di un avviso.

Articolo 100: Sospensione o ritiro di una diffusione

1. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha trasmesso una segnalazione o una richiesta di cooperazione tramite una diffusione, può sospendere quest'ultima per un periodo non superiore ai sei mesi e dovrà indicare al Segretariato Generale i motivi della sospensione.
2. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha trasmesso una segnalazione o una richiesta di cooperazione tramite una diffusione, deve valutare l'esigenza di mantenerla ogniqualvolta i dati in essa contenuti subiscono variazioni.
3. Se l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha trasmesso una segnalazione o una richiesta di cooperazione tramite una diffusione desidera ritirare la segnalazione o la richiesta perché la finalità della diffusione è stata raggiunta o se non desidera più mantenerla, deve comunicarlo agli Uffici centrali nazionali, agli enti internazionali e al Segretariato Generale.

Articolo 101: Registrazione di richieste di cooperazione o di segnalazioni trasmesse tramite messaggio

1. In conformità all'articolo 9 paragrafo 4 del presente Regolamento, un Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale può chiedere al Segretariato Generale di registrare in una delle banche dati di polizia dell'Organizzazione una richiesta di cooperazione o una segnalazione internazionale che inizialmente è stata trasmessa tramite messaggio, di cui il Segretariato Generale non era il destinatario iniziale.
2. Il Segretariato Generale registra la richiesta di cooperazione o la segnalazione in conformità al presente Regolamento e alle restrizioni di accesso e alle condizioni di utilizzo dei dati eventualmente fissate dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale.

SEZIONE 5: AVVISI E DIFFUSIONI PUBBLICATI SU INIZIATIVA DEL SEGRETARIATO GENERALE

Articolo 102: Richiesta di informazioni

1. Il Segretariato Generale può chiedere alle fonti le informazioni con finalità di cooperazione nei seguenti casi:
 - (a) la richiesta viene effettuata nel contesto di un preciso progetto o di un avvenimento d'interesse specifico per la cooperazione internazionale di polizia;
 - (b) ha motivo di ritenere che è necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Organizzazione ed è coerente con gli obiettivi perseguiti.
2. Se desidera chiedere informazioni a un istituzione nazionale il Segretariato Generale deve prima ricevere l'autorizzazione dell'Ufficio centrale nazionale interessato. Questa autorizzazione si ritiene concessa se l'Ufficio centrale nazionale non risponde al Segretariato Generale entro 30 giorni dalla data della richiesta di autorizzazione. Resta inteso che l'Ufficio centrale nazionale conserva il diritto di opporsi in qualunque momento alla richiesta di informazioni concernente una delle sue istituzioni nazionali.

Articolo 103: Pubblicazione di avvisi

1. In conformità all'articolo 25 paragrafo 4 del presente Regolamento, il Segretariato Generale può pubblicare gli avvisi di propria iniziativa:
 - (a) al fine di emettere una segnalazione;
 - (b) per chiedere informazioni.
2. Prima di pubblicare un avviso di propria iniziativa, il Segretariato Generale garantisce che:
 - (a) la pubblicazione dell'avviso sia conforme alle condizioni della sua pubblicazione;
 - (b) la fonte o le fonti dei dati abbia(no) autorizzato questa pubblicazione e, in particolare, che siano state tolte tutte le restrizioni di accesso e il livello di riservatezza stabilito per questi dati permetta la loro pubblicazione;
 - (c) la pubblicazione dell'avviso non interferisca con una richiesta di cooperazione in corso e non sia stata presentata alcuna richiesta di avviso simile da un Ufficio centrale nazionale o da un ente internazionale.

SEZIONE 6: RISCONTRI POSITIVI

Articolo 104: Produzione di riscontri positivi

1. Il Sistema di informazione di INTERPOL permette di generare un riscontro positivo ogniqualvolta la consultazione di una banca dati stabilisce una concordanza fra i dati di ricerca e la data relativa a una richiesta di cooperazione internazionale o a una persona i cui dati sono stati trattati in conformità all'articolo 52 del presente Regolamento.
2. Il riscontro positivo sarà notificato automaticamente all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale che ha registrato i dati iniziali e al Segretariato Generale.
3. La notifica del riscontro positivo deve almeno riportare il riferimento dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale che ha consultato la banca dati e i dati principali della richiesta di cooperazione.

Articolo 105: Procedura per il trattamento dei riscontri positivi

1. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha generato il riscontro positivo contatta l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha registrato i dati iniziali prima di adottare qualsiasi misura per trattare questo riscontro.
2. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha registrato i dati iniziali esamina nel più breve tempo possibile la pertinenza del riscontro positivo.
3. Il Segretariato Generale, d'intesa con gli Uffici centrali nazionali o con i loro rappresentanti alle dipendenze degli organi consultivi istituiti a tal fine, definisce le procedure per stabilire le misure da adottare e i tempi di risposta, in base alla natura della richiesta di cooperazione.

Articolo 106: Registrazione di riscontri positivi

1. Il Segretariato Generale tiene aggiornata una registrazione di riscontri positivi prodotti in seguito a una richiesta di cooperazione. Questa registrazione viene conservata per il periodo in cui sono registrati i dati nella banca dati di polizia.
2. L'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha registrato i dati iniziali può consultare questa registrazione su richiesta.

CAPITOLO III: SICUREZZA DEI DATI

SEZIONE 1: GESTIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO AL SISTEMA D'INFORMAZIONE DELL'INTERPOL

Articolo 107: Nomina di un nuovo Ufficio centrale nazionale

1. Il Segretariato Generale informa gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali di ogni nuova adesione all'Organizzazione e della designazione di un Ufficio centrale nazionale.
2. A decorrere dalla data della notifica da parte del Segretariato Generale, un Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale autorizzato ha 45 giorni di tempo per opporsi alla possibilità di accesso, da parte di un nuovo Ufficio centrale nazionale, ai dati da esso registrati nelle banche dati di polizia.

Articolo 108: Concessione di un diritto di accesso a una nuova istituzione nazionale

1. Prima di concedere a una nuova istituzione nazionale un diritto di accesso al Sistema di Informazioni di INTERPOL, l'Ufficio centrale nazionale adotta tutte le misure necessarie per garantire che la citata istituzione nazionale rispetti gli obblighi che insorgono dal presente Regolamento.
2. Ogni Ufficio centrale nazionale notifica al Segretariato Generale tutti i diritti che ha concesso a una nuova istituzione nazionale per accedere al Sistema di Informazione di INTERPOL.

3. Precisa il campo di applicazione delle autorizzazioni concesse.

Articolo 109: Concessione di un diritto di accesso a un nuovo ente internazionale

1. Il Segretariato Generale notifica agli Uffici centrali nazionali e agli enti internazionali ogni nuovo diritto di accesso concesso dall'Organizzazione a un nuovo ente internazionale.
2. Precisa il campo di applicazione delle autorizzazioni concesse in base all'accordo concluso con l'Organizzazione.
3. A decorrere dalla data della notifica da parte del Segretariato Generale, un Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale autorizzato ha 45 giorni di tempo per opporsi alla possibilità di accesso da parte del nuovo ente internazionale ai dati da esso registrati nelle banche dati di polizia.

Articolo 110: Registro dei diritti di accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL

Il Segretariato Generale mantiene un registro aggiornato di tutti gli Uffici centrali nazionali, e tutte le istituzioni nazionali, gli enti internazionali e gli enti privati autorizzati a trattare i dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL, direttamente o indirettamente, e garantisce una sua consultazione continuativa. Questo registro precisa le finalità, la natura e il campo di applicazione dei diritti di trattamento e registra eventuali recenti modifiche degli stessi diritti.

Articolo 111: Diritti individuali di accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL

1. In conformità all'articolo 15 paragrafi 4 e 5 del presente Regolamento, i diritti di accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL vengono concessi a persone espressamente autorizzate, considerando unicamente la necessità di conoscere i dati, tenendo conto dei livelli di riservatezza.
2. Questi diritti vengono definiti da:
 - (a) gli Uffici centrali nazionali per il loro personale e per il personale delle loro istituzioni nazionali;
 - (b) il Segretariato Generale per il suo personale e per il personale degli enti internazionali.
3. Gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali devono adottare tutte le misure idonee per garantire che gli utenti autorizzati al Sistema di Informazione di INTERPOL osservino le disposizioni del presente Regolamento.
4. Gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali:
 - (a) utilizzano tutti i mezzi idonei per garantire che gli utenti autorizzati conoscano e rispettino le disposizioni del presente Regolamento e che venga loro fornito l'addestramento necessario per tale finalità;
 - (b) trasmettono agli utenti autorizzati le informazioni comunicate dal Segretariato Generale.

5. Gli Uffici centrali nazionali, gli enti internazionali e il Segretariato Generale tengono un registro dei nomi delle persone e dei diritti di accesso accordati. Indicano, inoltre, le banche dati e le informazioni alle quali l'utente è autorizzato ad accedere³.
6. Un Ufficio centrale nazionale può scegliere di delegare un'istituzione nazionale alla gestione dei diritti di accesso per gli utenti dell'istituzione nazionale e garantisce che la citata istituzione nazionale rispetti gli obblighi sopra esposti. Le condizioni della delega si definiscono nell'accordo concluso fra l'Ufficio centrale nazionale e l'istituzione nazionale in conformità all'articolo 21 paragrafo 3 del presente Regolamento. L'Ufficio centrale nazionale controlla regolarmente che l'ente rispetti questi obblighi e le condizioni definite.

SEZIONE 2: RISERVATEZZA

Articolo 112: Livelli di riservatezza

1. Esistono tre livelli di riservatezza in funzione del rischio crescente che può insorgere dalla divulgazione non autorizzata dei dati:
 - (a) "INTERPOL SOLO PER UTILIZZO UFFICIALE";
 - (b) "INTERPOL UTILIZZO LIMITATO";
 - (c) "INTERPOL RISERVATO".
2. I dati vengono classificati:
 - (a) "INTERPOL SOLO PER UTILIZZO UFFICIALE" se la loro divulgazione non autorizzata può ostacolare l'azione dei servizi incaricati dell'applicazione della legge o sfavorire o screditare l'Organizzazione, il suo personale, i suoi membri, gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali o le persone interessate dai dati;
 - (b) "INTERPOL UTILIZZO LIMITATO" se la loro divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere l'azione dei servizi incaricati dell'applicazione della legge o pregiudicare l'Organizzazione o il suo personale, i suoi membri, gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali, e gli enti internazionali o le persone interessate dai dati;
 - (c) "INTERPOL RISERVATO" se la loro divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere seriamente l'azione dei servizi incaricati dell'applicazione della legge o pregiudicare seriamente l'Organizzazione o il suo personale, i suoi membri, gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali, gli enti internazionali o le persone interessate dai dati.
3. Se la fonte dei dati non attribuisce loro un livello di riservatezza, i dati vengono classificati "INTERPOL SOLO PER UTILIZZO UFFICIALE".
4. Se un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale ha necessità, in un caso particolare, di classificare determinati dati a un livello di riservatezza più elevato rispetto a quelli summenzionati, il Segretariato Generale ne valuta la possibilità con l'Ufficio centrale nazionale o l'ente interessato. Se c'è la possibilità, essi possono concludere un accordo speciale in cui si definiscono le condizioni connesse al trattamento di questi dati.
5. Un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale può, in ogni momento, modificare il livello di riservatezza che è stato attribuito ai dati, in particolare, abbassando il livello di riservatezza se ritiene che sussistano elementi per una riduzione del livello di protezione.

³ Art. 115 par. 5 entra in vigore il 1° luglio 2013

Articolo 113: Misure supplementari adottate dal Segretariato Generale

1. Il Segretariato Generale può, con il consenso dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale che ha registrato i dati, attribuire ai dati un livello di riservatezza superiore a quello attribuito dalla fonte, alla luce dei rischi che il trattamento e, più in particolare, la divulgazione dei dati può far correre alla cooperazione internazionale di polizia o all'Organizzazione, al suo personale e ai suoi membri.
2. Il Segretariato Generale determina, nello stesso modo, il livello di riservatezza del valore aggiunto apportato ai dati, in particolare quando svolge un lavoro di analisi o pubblica un avviso. In tali casi, informa la fonte o le fonti dei dati in merito a tale misura supplementare.
3. Il Segretariato Generale può anche classificare una banca dati alle stesse condizioni di quelle suindicate.
4. Quando il Segretariato Generale attribuisce ai dati un livello di riservatezza superiore a quello attribuito dall'Ufficio centrale nazionale, dall'istituzione nazionale o dall'ente internazionale che li ha registrati, può modificare tale livello di riservatezza in ogni momento.

Articolo 114: Tutela della riservatezza nel Sistema d'Informazione di INTERPOL

1. Il Segretariato Generale è responsabile di definire le procedure di autorizzazione o un sistema di controlli di sicurezza per ogni livello di riservatezza dei dati. L'accesso a un determinato livello di riservatezza è autorizzato in armonia con le restrizioni fissate dagli Uffici centrali nazionali, gli enti internazionali o dal Segretariato Generale.
2. Le reti di comunicazione e le infrastrutture utilizzate per il trattamento dei dati sono dotate, in base al livello di riservatezza delle informazioni, di dispositivi di sicurezza che consentono di prevenire il rischio di divulgazione non autorizzata o di individuare una tale divulgazione.
3. Il Segretariato Generale elabora le procedure tecniche e amministrative di trattamento che il suo personale deve rispettare per ogni livello di riservatezza.
4. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali adottano, al loro interno, procedure tecniche e amministrative per il trattamento dei dati almeno equivalenti a quelle stabilite dal Segretariato Generale, affinché il livello di riservatezza richiesto dall'Ufficio centrale nazionale, dall'istituzione nazionale o ente internazionale che ha effettuato la registrazione dei dati, sia adeguatamente rispettato.
5. Il Segretariato Generale può redigere d'intesa con gli Uffici centrali nazionali e gli enti interessati, delle tabelle di equivalenza tra i propri livelli di classificazione e quelli utilizzati dagli Uffici centrali nazionali, dalle istituzioni nazionali e dagli enti internazionali, ogniqualvolta che sarà necessario.

SEZIONE 3: GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA

Articolo 115: Norme di sicurezza

1. In conformità all'articolo 15 del presente Regolamento, il Segretariato Generale stabilisce le norme di sicurezza definendo i controlli procedurali tecnici e amministrativi di sicurezza, idonei ad assicurare i livelli appropriati di riservatezza, d'integrità e di disponibilità del Sistema d'Informazione di INTERPOL.
2. Il Segretariato Generale effettua la valutazione dei rischi.
3. Il Segretariato Generale sviluppa dispositivi di controllo idonei a garantire la sicurezza dei dati.
4. Il Segretariato Generale può, in caso di necessità, stabilire norme di sicurezza particolari per un settore della rete di comunicazione, una banca dati o un ufficio specifico.

Articolo 116: Attuazione da parte degli Uffici centrali nazionali, delle istituzioni e degli enti

Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali hanno la responsabilità di adottare un livello di sicurezza adeguato che sia, perlomeno, corrispondente a quello minimo fissato dalle norme emanate in materia dal Segretariato Generale.

Articolo 117: Nomina di un responsabile della sicurezza

1. Tutti gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali nominano uno o più responsabili della sicurezza incaricati di svolgere le relative operazioni per il proprio Paese o per l'ente internazionale nel Sistema d'Informazione di INTERPOL.
2. Il responsabile della sicurezza garantisce, in particolare:
 - (a) l'osservanza delle procedure di sicurezza fissate dall'Ufficio centrale nazionale, dall'istituzione nazionale o dall'ente internazionale del proprio Paese;
 - (b) l'aggiornamento di tali procedure e in particolare delle norme fissate dal Segretariato Generale;
 - (c) la formazione continua in materia di sicurezza dei dati del personale dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale del proprio Paese;
3. Qualora necessario, il responsabile della sicurezza collabora insieme al responsabile della protezione dati.
4. Il responsabile della sicurezza assicura, all'occorrenza, il coordinamento con il Segretariato Generale in materia di sicurezza.

SEZIONE 4: INCIDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 118: Informazioni sugli incidenti in materia di sicurezza

1. In caso di intrusione o di grave tentata intrusione nella rete o in una delle banche dati dell'Organizzazione oppure di violazione o di tentata violazione all'integrità o alla riservatezza dei dati, il Segretariato Generale informa la fonte di tali dati, l'Ufficio centrale nazionale, nel

caso in cui la fonte sia un'istituzione nazionale autorizzata, il Comitato Esecutivo e la Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL.

2. In caso di violazione o di tentata violazione all'integrità o alla riservatezza dei dati inizialmente trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL e nel sistema di informazione di un Ufficio centrale nazionale o di un ente internazionale, questi ultimi devono informare la fonte di tali dati e il Segretariato Generale come pure la Commissione per il Controllo degli Archivi di INTERPOL qualora l'incidente riguardi dati personali. Qualora la violazione o la tentata violazione avvenga nel sistema di informazione di un'istituzione nazionale, l'Ufficio centrale nazionale che la aveva autorizzata ad accedere al Sistema d'Informazione di INTERPOL, dovrà informare la fonte dei dati e il Segretariato Generale.

Articolo 119: Ripristino completo o parziale del Sistema d'Informazione di INTERPOL

Il Segretariato Generale, in caso di danneggiamento, adotta misure idonee a ripristinare, prontamente, il corretto funzionamento del Sistema d'Informazione di INTERPOL e in particolare delle banche dati e delle reti di comunicazione.

TITOLO 4: CONTROLLO E MONITORAGGIO

CAPITOLO I: TIPI DI CONTROLLO

Articolo 120: Controllo degli utenti

1. Gli Uffici centrali nazionali, le istituzioni nazionali e gli enti internazionali sono tenuti a garantire regolarmente che gli utenti rispettino il presente Regolamento, in particolare anche per quanto concerne la qualità dei dati che vengono inseriti nel sistema e l'uso dei dati ivi consultati. Delle verifiche sono effettuate nell'ambito di controlli a campione o in caso di incidenti nel trattamento dei dati.
2. Adottano, nei limiti del presente Regolamento, ogni misura idonea a modificare o a garantire la correzione di eventuali errori nel trattamento dei dati.

Articolo 121: Nomina di un responsabile della protezione dei dati

1. Ogni Ufficio centrale nazionale, istituzione nazionale ed ente internazionale nomina un responsabile della protezione dei dati incaricato di organizzare ed eseguire i controlli sopraindicati. L'attività del responsabile della protezione dei dati viene normalmente svolta in modo distinto da quella del responsabile della sicurezza.
2. Il responsabile della protezione dei dati, in particolare:
 - (a) stabilisce all'interno dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale, procedure di trattamento dei dati in conformità al presente Regolamento;
 - (b) effettua controlli nell'ambito di controlli a campione o nel caso di incidenti nel trattamento allo scopo di garantire l'osservanza del Regolamento e delle suddette procedure;
 - (c) provvede all'aggiornamento delle suddette procedure e meccanismi;
 - (d) realizza adeguati e continui programmi di formazione in materia di trattamento dei dati, a favore del personale dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale.

3. Quando necessario, il responsabile della protezione dei dati collabora con il responsabile della sicurezza.

Articolo 122: Controllo sull'utilizzo dei dati

1. Ogni Ufficio centrale nazionale può chiedere informazioni sulle modalità di utilizzo dei dati attuate da un altro Ufficio centrale nazionale, istituzione nazionale od ente internazionale con le quali questo o le istituzioni nazionali hanno trattato i dati nel Sistema d'Informazione di INTERPOL. Se i dati sono stati consultati o utilizzati da un'istituzione nazionale, il controllo viene effettuato dal pertinente Ufficio centrale nazionale.
2. Il Segretariato Generale collabora con gli enti internazionali ai fini dell'esercizio del controllo.
3. L'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale sottoposto a controllo è tenuto a fornire i dati richiesti.

Articolo 123: Valutazione delle istituzioni nazionali

1. In base all'articolo 17 paragrafo 4 del presente Regolamento, gli Uffici centrali nazionali effettuano la valutazione delle operazioni delle istituzioni nazionali che hanno autorizzato all'accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL.
2. Il rispetto, da parte di un'istituzione nazionale, degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, è il requisito essenziale per mantenere l'accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL.
3. Ogni anno, l'Ufficio centrale nazionale relaziona il Segretariato Generale sui controlli a campione effettuati, sugli incidenti relativi al trattamento, sulle attività formative svolte a favore del personale e sulle nuove misure adottate allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento.
4. Il Segretariato Generale può chiedere all'Ufficio centrale nazionale di adottare misure correttive nei confronti dell'istituzione nazionale o di interrompere l'accesso al Sistema d'Informazione di INTERPOL se tale istituzione ha ripetutamente trattato dati in modo non conforme e se l'Ufficio centrale nazionale interessato non ha effettuato alcuna valutazione o ha effettuato una valutazione insufficiente.

Articolo 124: Valutazione degli Uffici centrali nazionali

1. In base all'articolo 17 paragrafo 5 del presente Regolamento, il Segretariato Generale effettua la valutazione delle operazioni degli Uffici centrali nazionali.
2. La valutazione degli Uffici centrali nazionali, in base al presente Regolamento, è effettuata dal Segretariato Generale secondo le direttive fissate dall'Assemblea Generale.

CAPITOLO II: STRUMENTI DI CONTROLLO

Articolo 125: Banca dati di gestione della conformità

1. In conformità all'articolo 10 paragrafo 4 del presente Regolamento, il Segretariato Generale può creare delle banche dati allo scopo di garantire che i dati registrati nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione siano conformi al presente Regolamento e di evitare il trattamento non autorizzato o improprio dei dati in tali banche dati.
2. Una banca dati di gestione della conformità viene predisposta alle seguenti condizioni:
 - (a) deve contenere esclusivamente i dati necessari allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato o improprio;
 - (b) la conservazione dei dati nella banca dati è limitata a sei mesi ma può essere prolungata dopo che la Commissione per il Controllo degli Archivi INTERPOL ne sia stata informata, qualora, al termine di tale periodo, l'esame della gestione della conformità non sia stato ancora ultimato;
 - (c) l'accesso a tali banche dati è limitato ai dipartimenti e/o al personale autorizzato del Segretariato Generale coinvolti nel trattamento dei dati e in possesso di una specifica autorizzazione.
3. Al momento della cancellazione delle informazioni da una banca dati di polizia o da una banca dati di gestione della conformità, il Segretariato Generale può, tuttavia, conservare i dati per un periodo non superiore a 20 anni evitando, in tal modo, il trattamento non autorizzato o improprio di tali dati.

Articolo 126: Registro delle operazioni di trattamento delle informazioni⁴

1. In conformità all'articolo 13 del presente Regolamento, il Segretariato Generale tiene un registro aggiornato delle operazioni relative al trattamento da registrare nel Sistema d'Informazione di INTERPOL. In particolare, vengono registrati:
 - (a) gli accessi degli utenti al Sistema d'Informazione di INTERPOL;
 - (b) i dati registrati dagli utenti;
 - (c) gli aggiornamenti effettuati dagli utenti;
 - (d) la conservazione dei dati da parte degli utenti;
 - (e) la cancellazione dei dati da parte degli utenti;
 - (f) le consultazioni da parte degli utenti che hanno accesso diretto;
 - (g) le richieste di informazioni ricevute e le risposte inviate.
2. Il registro contiene unicamente i dati necessari alla verifica della conformità di trattamento al presente Regolamento. A tale scopo, include: l'identificativo dell'utente, il nome dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale, il tipo di trattamento effettuato, la data, la banca dati interessata come pure ulteriori elementi utili ai fini del controllo.
3. Le registrazioni sono conservate per un periodo non superiore ai due anni.
4. Le registrazioni sono accessibili:
 - (a) ai fini esclusivi di controllo e di monitoraggio;
 - (b) dal personale del Segretariato Generale autorizzato a effettuare le operazioni di controllo;
 - (c) dalla fonte, ai fini del monitoraggio, su richiesta presentata al Segretariato Generale.

⁴ Art. 126 entra in vigore il 1° luglio 2013

5. Il Segretariato Generale non è autorizzato a utilizzare le suddette registrazioni per indagini di polizia.

Articolo 127: Confronto dei dati con finalità di controllo

1. Ogni Ufficio centrale nazionale o istituzione nazionale o ente internazionale che ha trattato all'interno del proprio Sistema d'Informazione, dati trattati originariamente nel Sistema d'Informazione di INTERPOL, può trasmettere al Segretariato Generale una richiesta di confronto di quei dati con quelli attualmente contenuti nel Sistema d'Informazione di INTERPOL allo scopo di verificarne la qualità. Ogni richiesta proveniente da un'istituzione nazionale deve essere trasmessa mediante l'Ufficio centrale nazionale.
2. Ogni operazione di confronto dei dati ai fini del controllo può essere effettuata tramite il caricamento e lo scaricamento dei dati stessi:
 - (a) ogni operazione di confronto dei dati mediante il caricamento deve rispondere a ciascuna delle condizioni seguenti:
 - (i) il caricamento è effettuato unicamente allo scopo di consentire al Segretariato Generale di controllare, per conto dell'Ufficio centrale nazionale o dell'ente internazionale che ha inviato la richiesta, la qualità dei dati immessi nel proprio sistema di informazione,
 - (ii) i dati caricati non vengono ulteriormente copiati nel Sistema d'Informazione di INTERPOL ove gli stessi sono caricati,
 - (iii) i dati caricati vengono periodicamente cancellati al termine dell'operazione di confronto;
 - (b) ogni operazione di confronto dei dati effettuata mediante il scaricamento dati, deve rispondere alle seguenti condizioni:
 - (i) lo scaricamento è effettuato unicamente allo scopo di consentire all'Ufficio centrale nazionale, a un'istituzione nazionale o un ente internazionale di controllare la qualità dei dati immessi nel Sistema di informazione,
 - (ii) il Sistema di Informazione dell'Ufficio centrale nazionale, dell'istituzione nazionale o dell'ente internazionale garantisce un livello di sicurezza equivalente, perlomeno, a quello del Sistema di Informazione di INTERPOL,
 - (iii) i dati scaricati non vengono ulteriormente copiati nel Sistema di Informazione ove sono scaricati,
 - (iv) i dati scaricati vengono periodicamente cancellati al termine dell'operazione di confronto.
3. Il Segretariato Generale è abilitato ad autorizzare un'operazione di confronto ai fini del controllo a condizione che:
 - (a) siano rispettate le condizioni sopraindicate;
 - (b) l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale che ha richiesto di effettuare l'operazione di confronto dei dati garantisca, per iscritto, che rispetterà le predette condizioni, le finalità dell'operazione, la sua natura e il suo ambito;
 - (c) sia nominato un responsabile dell'operazione di confronto dei dati presso l'Ufficio centrale nazionale, l'istituzione nazionale o l'ente internazionale.
4. Il Segretariato Generale aggiorna il registro delle operazioni di confronto effettuate mediante caricamento o scaricamento di dati.

CAPITOLO III: MISURE DI CONTROLLO

Articolo 128: Procedura di verifica

1. Le informazioni sono considerate, *a priori*, esatte e pertinenti quando sono inserite nel Sistema di Informazione di INTERPOL da parte di un Ufficio centrale nazionale, un'istituzione nazionale o un ente internazionale e registrate in una banca dati di polizia dell'Organizzazione.
2. In caso di dubbio circa il rispetto dei criteri previsti per il trattamento dei dati o che questi siano stati trattati da un'istituzione nazionale, il Segretariato Generale consulta il pertinente Ufficio centrale nazionale allo scopo di ottenere chiarimenti o informazioni supplementari in grado di fugare il dubbio. Il Segretariato Generale consulta, inoltre, ogni ente internazionale in caso di dubbio circa il rispetto dei criteri previsti per il trattamento dei dati.
3. Il Segretariato Generale adotta ogni misura idonea a garantire il rispetto effettivo delle condizioni.
4. La procedura di verifica è da considerarsi conclusa quando il Segretariato Generale determina che il trattamento dei dati:
 - (a) è conforme al presente Regolamento e convalida la registrazione dei dati;
 - (b) non è conforme al presente Regolamento e decide di apportare delle modifiche al trattamento dei dati o di procedere alla loro cancellazione.
5. Il Segretariato Generale informa l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale della conclusione della procedura di verifica. Qualora abbia deciso di apportare delle modifiche alle informazioni o di procedere alla loro eliminazione, indica le relative motivazioni e le correzioni apportate all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale.

Articolo 129: Misure provvisorie

1. In caso di dubbio circa il rispetto delle condizioni nel trattamento delle informazioni, il Segretariato Generale adotta tutte le misure idonee a prevenire qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto che queste possano causare all'Organizzazione, al suo personale, ai membri, agli Uffici centrali nazionali, alle istituzioni nazionali e agli enti internazionali cui i dati si riferiscono.
2. Il Segretariato Generale informa l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale di tutte le misure provvisorie adottate indicandone i motivi.

Articolo 130: Misure applicabili agli utenti

In caso di violazione da parte di un utente delle disposizioni relative al trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL, il Segretariato Generale può:

- (a) chiedere all'Ufficio centrale nazionale o all'ente internazionale di sospendere o ritirare i diritti d'accesso conferiti;
- (b) procedere autonomamente a tale sospensione o ritiro dei diritti informandone l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale oggetto del provvedimento.

Articolo 131: Misure correttive applicabili agli Uffici centrali nazionali e agli enti internazionali

1. Qualora un Ufficio centrale nazionale o un ente internazionale incontri delle difficoltà in merito al trattamento dei dati nel Sistema di Informazione di INTERPOL o non adempia gli obblighi previsti dal presente Regolamento, il Segretariato Generale è autorizzato ad adottare le seguenti misure correttive:
 - (a) correzione degli errori di trattamento;
 - (b) supervisione, per un periodo non superiore ai tre mesi, delle operazioni di trattamento effettuate dall'Ufficio centrale nazionale o dall'ente internazionale;
 - (c) sospensione dei diritti d'accesso conferiti agli utenti dell'Ufficio centrale nazionale o dell'ente internazionale;
 - (d) invio di un gruppo di valutazione presso l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale.
2. Il Segretariato Generale può rivolgere agli Uffici centrali nazionali e agli enti internazionali raccomandazioni in merito all'esecuzione del presente Regolamento, al fine di risolvere le difficoltà o di eliminare gli incidenti relativi al trattamento in particolare attraverso la formazione del personale o l'ottimizzazione delle procedure di lavoro.
3. Il Segretariato Generale sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo ogni proposta di adozione di misure correttive che possono comportare una sospensione prolungata dei seguenti diritti di trattamento per l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale:
 - (a) diritto di registrazione dei dati in una o più banche dati di polizia dell'Organizzazione;
 - (b) diritto di consultazione di una o più banche dati;
 - (c) autorizzazione all'interconnessione o allo scaricamento dei dati.
4. Quando necessario e almeno una volta all'anno, il Segretariato Generale fa presente agli Uffici centrali nazionali e agli enti internazionali il loro ruolo e le loro responsabilità connesse alle informazioni che questi trattano nel Sistema di Informazione di INTERPOL.

TITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO I: TRATTAMENTO DEI DATI PER ALTRI SCOPI LEGITTIMI

Articolo 132: Definizione del trattamento per altri scopi legittimi

1. In conformità all'articolo 10 paragrafo 7 del presente Regolamento, quando i dati vengono cancellati da una banca dati di polizia dell'Organizzazione o da una banca dati di gestione della conformità, il Segretariato Generale può, tuttavia, conservare quelli necessari a raggiungere ogni altro scopo legittimo.
2. Per altro scopo legittimo s'intende:
 - (a) la tutela degli interessi dell'Organizzazione nell'ambito delle procedure processuali o pre-processuali e delle transazioni;
 - (b) la ricerca e le pubblicazioni a carattere scientifico, storico, giornalistico;
 - (c) l'elaborazione delle statistiche.
3. Quando i dati inizialmente trattati ai fini della cooperazione di polizia vengono trattati successivamente per altri scopi legittimi, non possono più essere utilizzati, in alcun modo, ai fini della cooperazione di polizia e non dovranno comparire nelle banche dati di polizia dell'Organizzazione.

4. Solo il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del paragrafo 2 lettera b è subordinato all'autorizzazione preventiva della fonte dei dati. Tuttavia, quando i dati personali sono stati trattati in applicazione del suddetto paragrafo 2 lettera a, la fonte dei dati dovrà essere informata del loro utilizzo o della loro trasmissione dal Segretariato Generale.
5. Il Segretariato Generale adotterà misure tecniche e organizzative necessarie, particolarmente, in materia di sicurezza, per assicurare che il trattamento successivo non sia incompatibile con quello iniziale.

Articolo 133: Condizioni di trattamento

1. Il trattamento dei dati per altri scopi legittimi deve essere motivato. Le finalità specifiche del trattamento devono essere chiaramente indicate e il trattamento deve limitarsi ai dati strettamente necessari a tali finalità.
2. Il trattamento deve essere effettuato, se possibile, mediante dati anonimi o, in loro mancanza, mediante dati codificati, a condizione che questo permetta di soddisfare gli obiettivi perseguiti.
3. L'accesso ai dati trattati per altri scopi legittimi è limitato ai dipartimenti autorizzati o al personale del Segretariato Generale in possesso di una specifica autorizzazione d'accesso.

Articolo 134: La conservazione dei dati

1. I dati trattati per altri scopi legittimi sono conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali vengono trattati e comunque non oltre i 50 anni.
2. Questo periodo potrà essere prorogato solo in caso di conservazione dei dati a fini storici o qualora siano stati trattati conservando l'anonimato o siano stati codificati, a condizione che la proroga sia necessaria al raggiungimento delle finalità perseguite mediante il trattamento.

CAPITOLO II: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 135: Risoluzione delle controversie

1. Le controversie che possono insorgere in merito all'applicazione del presente Regolamento sono di principio risolte mediante concertazione. Qualora ciò non avvenga, la questione può essere sottoposta al Comitato Esecutivo e, ove necessario, all'Assemblea Generale.
2. In materia di risoluzione delle controversie, le istituzioni nazionali verranno rappresentate dal proprio Ufficio centrale nazionale.

ALLEGATO

CARTA DI ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMAZIONE DELL'INTERPOL DA PARTE DELLE ISTITUZIONI NAZIONALI

La presente Carta ha lo scopo di definire, in modo chiaro, le condizioni in base alle quali le istituzioni nazionali possono essere autorizzate dagli Uffici centrali nazionali dei rispettivi Paesi, in conformità all'articolo 21 del Regolamento INTERPOL sul trattamento dei dati, a consultare direttamente i dati trattati nel Sistema di Informazione di INTERPOL o a fornire direttamente i dati ai fini del trattamento in tale Sistema.

1. L'accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL è soggetto alle seguenti condizioni:
 - (a) l'accesso diretto al Sistema di Informazione di INTERPOL e il suo utilizzo sono disciplinati dal Regolamento INTERPOL sul trattamento dei dati;
 - (b) l'istituzione nazionale accetta di osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e le procedure fissate in applicazione del suddetto Regolamento al fine di consentire l'accesso e l'utilizzo del Sistema di Informazione di INTERPOL;
 - (c) l'istituzione nazionale designa e nomina un responsabile della sicurezza e un responsabile della protezione dei dati e fissa le procedure idonee a garantire, in modo permanente, il rispetto del presente Regolamento da parte degli utenti;
 - (d) l'istituzione nazionale accetta, in particolare, che l'Ufficio centrale nazionale che lo ha autorizzato possa:
 - (i) effettuare controlli periodici a distanza o sul posto, circa il trattamento dei dati immessi o consultati nel Sistema di Informazione di INTERPOL allo scopo di garantire il rispetto del presente Regolamento,
 - (ii) adottare le misure preventive o correttive in caso di incidenti relativi al trattamento,
 - (iii) revocare l'accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento o di trattamento dei dati non conforme e reiterato;
 - (e) l'istituzione nazionale, inoltre, accetta che il Segretariato Generale INTERPOL:
 - (i) sia responsabile dell'amministrazione generale del Sistema di Informazione di INTERPOL e garantisca il rispetto delle condizioni di trattamento dei dati nelle banche dati dell'Organizzazione,
 - (ii) possa adottare ogni misura adeguata, nei limiti del presente Regolamento, per porre termine a qualsiasi trattamento dei dati non conforme come pure revocare l'accesso al Sistema di Informazione di INTERPOL.
2. L'Ufficio centrale nazionale potrà determinare l'ampliamento dei diritti di accesso dell'istituzione nazionale al Sistema di Informazione di INTERPOL, in conformità con il Regolamento INTERPOL sul trattamento dei dati.